



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

nella persona del dott. Natale Longo, quale Giudice monocratico
designato ai sensi dell'art. 133, comma 2, c.g.c., ha pronunciato
il seguente

DECRETO

sul ricorso ex art. 133 c.g.c. iscritto al n. 22751 del registro di
segreteria, depositato dalla Procura regionale in data 30 settem-
bre 2020, debitamente notificato, nei confronti dei signori:

1) Sero Filippo Giovanni nato a [REDACTED]
residente [REDACTED] rap-
presentato e difeso dal [REDACTED] con domicilio
eletto presso [REDACTED]

2) Trento Leonardo nato a [REDACTED] ed ivi resi-
dente in [REDACTED]
con domicilio eletto in [REDACTED]

3) Montesanto Leonardo nato a [REDACTED] ed ivi
residente in [REDACTED]

4) Donnici Giuseppe nato a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED] rappresentato e difeso da [REDACTED]

5) Rizzo Cataldo nato a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED] e difeso dall'avv. [REDACTED] con domicilio eletto presso lo studio [REDACTED]

6) Celeste Leonardo nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED] [REDACTED], rappresentato e difeso [REDACTED] [REDACTED], con domicilio eletto presso lo studio legale, [REDACTED]

7) Minò Cataldo, nato a [REDACTED] ed ivi residente [REDACTED] per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 248, comma 5, del Tuel (d. lgs. n. 267/2000)

FATTO

Con ricorso depositato dalla Procura regionale in data 30 settembre 2020, la Procura regionale ha chiesto l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 248, comma 5, del Tuel, nei riguardi dei

	suddetti soggetti, amministratori <i>pro tempore</i> del comune di Ca-	
	riati, che avrebbero concorso al verificarsi del dissesto finanzia-	
	rio, aggravando la situazione economico finanziaria dell'ente.	
	Più in dettaglio, la parte pubblica, richiamato il disposto dell'art.	
	248, comma 5 del Tuel, con particolare riferimento alla condotta	
	illecita ivi prevista ("responsabili di avere contribuito con con-	
	dotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commis-	
	sive, al verificarsi del dissesto finanziario"), ne ha evidenziato	
	l'evidente natura sanzionatoria, svincolata da un preventivo ac-	
	certamento di un detrimento finanziario per l'erario, essendo	
	sufficienti, in coerenza con il consolidato orientamento delle Se-	
	zioni riunite della Corte dei conti, l'accertamento della violazione	
	dello specifico precetto previsto dalla legge e la sussistenza	
	dell'elemento psicologico nella forma del dolo o della colpa grave.	
	Sul terreno procedurale, la Procura regionale ha sostenuto l'ap-	
	plicabilità del rito previsto dall'art. 133 c.g.c., rubricato "giudizio	
	per l'applicazione di sanzioni pecuniarie".	
	La Procura regionale ha premesso che il Comune di Cariati, con	
	deliberazione del Consiglio Comunale di Cariati n. 36 del 13 set-	
	tembre 2016, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi	
	dell'art. 244 del Tuel. La delibera ha richiamato la verifica	
	straordinaria di cassa svolta dall'organo di revisione in data 29	
	giugno 2016 (verbale n.3) e la relazione del responsabile del ser-	
	vizio finanziario dell'11 luglio 2016 n.1380/RAG con le quali si	
	è individuato uno squilibrio complessivo pari a circa 31,5	
	3	

	milioni di euro riconducibili all'esistenza, alla data del	
	31.12.2015, di un cospicuo disavanzo di amministrazione (pari	
	a circa 6,5 milioni di euro), di debiti fuori bilancio da riconoscere	
	e finanziare (di importo pari a circa 2,8 milioni di euro), del de-	
	ficit di cassa (2,2 milioni di euro), di impegni assunti per spese	
	correnti con provvedimenti esecutivi aventi un valore comples-	
	sivo, al 9 giugno 2016, di circa 16 milioni di euro e dell'esistenza	
	di passività potenziali per il contenzioso in corso.	
	Lo stesso organo di revisione, con verbale n. 10, depositato il 7	
	settembre 2016, ha esaminato le cause che hanno determinato	
	il dissesto finanziario, ovvero l'esistenza di un disavanzo di am-	
	ministrazione crescente, la mancata ricostituzione dei fondi vin-	
	colati, la copertura degli squilibri finanziari con il ricorso a pro-	
	cedure di cartolarizzazione degli immobili alle quali non ha fatto	
	seguito alcuna effettiva alienazione immobiliare, il risultato ne-	
	gativo della gestione di competenza, il disavanzo della parte cor-	
	rente della gestione di competenza, l'esistenza di un cospicuo	
	ammontare di debiti fuori bilancio da riconoscere, la mancata	
	previsione di accantonamenti per la copertura delle passività	
	potenziali, l'accertata rilevanza del mantenimento di residui at-	
	tivi vetusti di dubbia esigibilità per la determinazione del risul-	
	tato di amministrazione, il superamento del valore limite di 7	
	parametri di deficiarietà strutturale, il ricorso costante e per	
	importi elevati alle anticipazioni di tesoreria successivamente	
	non restituite entro il termine dell'esercizio finanziario, il	
	4	

	mancato riversamento nelle casse del comune delle entrate da	
	parte della società affidataria del servizio di accertamento e ri-	
	scolazione dei tributi (SO.GE.FIL.) (si dà atto delle pendenza di	
	giudizio dinanzi al tribunale di Cosenza e dell'intervenuto falli-	
	mento della società).	
	L'organo di revisione ha altresì individuato, quale concausa del	
	dissesto, la scelta del comune di Cariati di rinvenire le coperture	
	necessarie per garantire gli equilibri di bilancio attraverso l'iscri-	
	zione nei documenti contabili approvati di entrate fittizie carto-	
	lari, palesemente inattendibili, derivanti da oneri di urbanizza-	
	zione e plusvalenze immobiliari mai realizzati ed incassati e	
	iscritti in bilancio pur in presenza del parere non favorevole	
	dell'ufficio finanziario e dell'organo di revisione.	
	Parimenti, l'organo di revisione ha stigmatizzato l'assunzione di	
	scelte di politica economica e finanziaria incompatibili rispetto	
	all'obiettivo di un'efficiente politica di economicità come anche	
	poco rispettose delle effettive risorse disponibili e della necessità	
	della salvaguardia della finanza pubblica. Peraltro, analogo ri-	
	lievo era stato avanzato dall'organo di revisione anche con ri-	
	guardo al rendiconto per il 2014, ove anche si era stigmatizzata	
	la scelta di assumere ulteriori mutui negli anni 2010 e 2011 con	
	la conseguenza di aggravare l'esposizione debitoria.	
	Inoltre, l'organo di revisione ha evidenziato che l'ente locale	
	aveva affidato beni a privati senza richiedere alcun compenso,	
	che lo stesso ente era sprovvisto di un inventario per la	
	5	

	catalogazione dei beni (con il rischio di non essere in grado di	
	esercitare un effettivo controllo sulla gestione di tutti i beni di	
	proprietà), la presenza di numerosi atti, fatture, decreti ingiun-	
	tivi, atti di precetto e documenti contabili attestanti crediti di	
	terzi per i quali, per la cronica carenza di liquidità, non risultava	
	possibile l'estinzione dei debiti e che continuavano a generare	
	ulteriori oneri per l'ente, nonché la circostanza che molte spese	
	non erano previste in bilancio, pur scaturendo da contratti in	
	essere, con la conseguenza di sottostimare le spese dell'ente ri-	
	portate nei documenti contabili e di dovere richiedere continui	
	pagamenti maggiorati da spese e interessi.	
	Inoltre, l'Ente non risultava in regola con gli adempimenti di na-	
	tura contributiva e fiscale e negli anni aveva fatto registrare un	
	andamento crescente del disavanzo di amministrazione (il che	
	evidenziava il mancato risanamento dell'ente, pur a fronte	
	dell'adottato piano di riequilibrio finanziario).	
	In buona sostanza, l'organo di revisione ha rilevato che la situa-	
	zione contabile dell'ente dopo l'approvazione del piano di riequi-	
	librio finanziario, piuttosto che avviarsi verso il risanamento, si	
	era ulteriormente deteriorata.	
	Sul terreno diacronico, la Procura regionale ha evidenziato che,	
	già in sede di esame del rendiconto 2010, la Sezione regionale	
	di Controllo della Corte dei conti, aveva rilevato, con delibera n.	
	121/2012, un insieme di criticità (4 indici di deficitarietà strut-	
	turale, risultato negativo della gestione di competenza per euro	
	6	

	78.552,01 euro, un ammontare di debiti fuori bilancio ricono-	
	sciuti di importo pari a 153.903,74 euro), ma in misura più con-	
	tenuta rispetto a quelle successivamente riscontrate nella deli-	
	bera di dichiarazione di dissesto finanziario.	
	Successivamente, la delibera di approvazione del piano di rie-	
	quilibrio pluriennale, attestava la sussistenza, al 22 maggio	
	2013, di un ammontare complessivo di passività da ripianare	
	quantificato di importo pari a 8,8 milioni di euro.	
	Con riguardo al rendiconto 2015, l'organo di revisione ha	
	espresso il proprio parere negativo, rilevando anche per il sud-	
	detto esercizio la sussistenza di gravi irregolarità consistenti	
	nell'accertamento di un disavanzo di gestione e di amministra-	
	zione in costante crescita (conseguente all'iscrizione in bilancio	
	di entrate straordinarie fittizie e cartolari riferite agli oneri di	
	urbanizzazione e all'alienazione di beni patrimoniali), il patolo-	
	gico ricorso alle anticipazioni di tesoreria e all'utilizzo dei fondi	
	vincolati non reintegrati, il dato relativo ai debiti fuori bilancio e	
	al mancato raggiungimento dell'obiettivo posto dalle norme rife-	
	rite al patto di stabilità. Inoltre, il suddetto organo ha confer-	
	mato il giudizio già espresso in sede di esame del rendiconto per	
	l'esercizio 2014, evidenziando che gli squilibri accertati testimo-	
	niano il mancato raggiungimento degli obiettivi di risanamento	
	prefissati con l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario.	
	La Procura regionale ha altresì evidenziato quanto riferito dal	
	responsabile finanziario nel parere reso sul rendiconto 2015,	
	7	

	ove si è rilevato che l'ente, dopo l'approvazione del piano di rie-	
	quilibrio finanziario con la deliberazione n.31/2013, ha proce-	
	duto alla rimodulazione del medesimo piano approvato per te-	
	nere conto degli effetti delle anticipazioni di tesoreria ricono-	
	sciute, ai sensi del decreto legge n.35/2013 e delle successive	
	disposizioni emanate nella suddetta materia, e ha segnalato le	
	medesime criticità riferite dall'organo di revisione (richiamando	
	il parere negativo di quest'ultimo). In particolare, il responsabile	
	del servizio economico-finanziario ha rilevato come le previsioni	
	del bilancio 2015 si ponessero in palese contrapposizione con	
	gli obiettivi programmati con l'approvazione del piano di riequi-	
	librio finanziario, e che il disavanzo crescente aveva reso mani-	
	festo che si era venuto a concretizzare un saldo peggiorativo	
	della situazione economico finanziaria dell'ente.	
	Con la relazione dell'11 luglio 2016, il suddetto funzionario ha	
	evidenziato di aver reso parere negativo sui bilanci di previsione	
	come anche sui rendiconti di gestione, sul presupposto che ri-	
	sultavano indicate entrate fittizie e di natura cartolare di valore	
	non riscontrabile (in quanto aventi quale fondamento la stima	
	soggettiva del responsabile dell'ufficio tecnico), e che queste	
	erano state contabilmente impiegate per assicurare la copertura	
	agli squilibri di parte corrente, cosicchè la loro "inaffidabilità"	
	aveva determinato (non essendo poi state incassati gli oneri di	
	urbanizzazione e i canoni patrimoniali) rilevanti squilibri di	
	competenza, di cassa e dei residui.	
	8	

	Il responsabile del servizio ha altresì evidenziato che le previ-	
	sioni del piano di riequilibrio non avevano trovato una corri-	
	spondente espressione, come sarebbe stato necessario, nei do-	
	cumenti contabili approvati in sede di programmazione come	
	anche in via di rendicontazione, con la conseguente emersione	
	di disavanzi di amministrazione e di gestione sempre crescenti.	
	Il responsabile del servizio finanziario ha anche espresso il pro-	
	prio parere negativo sul bilancio di previsione 2016-2018 osser-	
	vando testualmente che “gli organi di governo ripropongono en-	
	trate di natura straordinaria ed entrate una tantum a copertura	
	di squilibri di parte corrente e per la copertura di disavanzi di	
	amministrazione”; “Da più anni l’ente ricorre ad entrate di na-	
	tura straordinaria per la copertura dei disavanzi di amministra-	
	zione e per sanare lo squilibrio di parte corrente. Ciò negli anni	
	ha portato a squilibrare l’impalcatura del bilancio, facendo regi-	
	strare disavanzi sempre crescenti. Ai disavanzi rilevati si prov-	
	vede a dare copertura finanziaria con l’iscrizione in bilancio delle	
	stesse entrate mai realizzate.”	
	La Procura regionale ha altresì riscontrato la presenza in atti di	
	“diverse segnalazioni di irregolarità”, evidenziando in particolare	
	quella allegata alla denuncia del 7 dicembre 2014 e relativa a	
	quanto attestato dal responsabile dell’area finanziaria in data	
	21 luglio 2014	
	Anche l’organo di revisione ha espresso parere negativo sul bi-	
	lancio 2016-2018, nei seguenti termini: “Particolare rilevanza	
	9	

	assume nel caso in essere l'indirizzo di riproporre, similmente	
	agli anni precedenti, entrate di natura straordinaria per coprire	
	squilibri di parte corrente e disavanzi di amministrazione. Tali	
	entrate consistono in buona sostanza in plusvalenze da aliena-	
	zione di beni per euro 7.173.076,76, oneri di urbanizzazione per	
	715.000,00 euro (a copertura di spese correnti ed iscritte in bi-	
	lancio nel titolo IV delle entrate), arretrati di canoni ricognitori	
	per 1.319.547,40. Cercare di raggiungere e mantenere l'equili-	
	brio di parte corrente con l'inserimento delle poste di natura so-	
	pra riportate, provoca una forbice di squilibrio che aumenta in	
	maniera esponenziale ed i disavanzi presenti dal 2011 al 2014	
	sono eloquenti. A tutt'oggi, non risultano attuate le procedure	
	di vendita dei beni...".	
	Tanto premesso con riguardo alla ricostruzione dei fatti, la Pro-	
	cura regionale ha richiamato il disposto dell'art. 248, comma 5,	
	del Tuel, quale ipotesi di fattispecie sanzionatoria autonoma-	
	mente configurabile e solo eventualmente concorrente con fatti-	
	specie di responsabilità amministrativa.	
	Sul terreno procedurale, la Procura regionale ha ritenuto appli-	
	cabile il "rito speciale" di cui all'art. 133 c.g.c., e non il rito ordi-	
	nario per come previsto dalla disciplina giuscontabilistica vi-	
	gente.	
	Sul piano sostanziale, la Procura, coerentemente con la rico-	
	struzione offerta dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (sent.	
	n. 12/2007), ha individuato gli elementi costitutivi di questa	
	10	

	peculiare fattispecie sanzionatoria, sul terreno oggettivo,	
	nell'aver "contribuito al verificarsi del dissesto" (e non già alla	
	determinazione di un danno per l'erario), e sul terreno sogget-	
	tivo, nel dolo o nella colpa grave.	
	Orbene, con riguardo alla fattispecie concreta, la Procura regio-	
	nale ha sostenuto che "la scelta di approvare il bilancio di pre-	
	visione ed il rendiconto per l'esercizio 2015, il bilancio di previ-	
	sione 2016 e la rimodulazione del piano di riequilibrio finanzia-	
	rio nell'anno 2015 con i pareri non favorevoli dell'organo di re-	
	visione e del responsabile del servizio finanziario, motivati, come	
	già in precedenza evidenziato, rilevando specifiche censure, pe-	
	raltro ripetutamente riscontrate nel corso dei vari esercizi finan-	
	ziari, costituisce condotta causalmente rilevante per il verificarsi	
	dell'evento dissesto".	
	La rilevanza di dette condotte sarebbe altresì testimoniata dal	
	fatto che i menzionati organi tecnici hanno riconosciuto nel rei-	
	terato ricorso ad entrate di carattere straordinario in sede di ap-	
	provazione dei documenti contabili una delle principali cause	
	che hanno originato il dissesto dell'ente.	
	Inoltre, con riguardo all'elemento soggettivo, la Procura regio-	
	nale ha sostenuto che la gravità della colpa emergerebbe, oltre	
	dalla gravità in se della condotta, dalla circostanza di aver di-	
	satteso i suddetti pareri dei competenti organi tecnici.	
	Con memoria in atti al 6/11/2020, si è costituito il signor Don-	
	nici Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]	
	11	

	██████, che, dopo aver compendiato il libello accusatorio, ha	
	preliminarmente eccepito l'insindacabilità delle scelte discrezio-	
	nali e sostenuto che i convenuti avrebbero operato corretta-	
	mente per il bene della Comunità, cercando di attivare un Piano	
	pluriennale di riequilibrio finanziario, per come previsto dal dl	
	174/2012, per poi adottare tutti gli atti consequenziali, stante	
	l'ammissione dell'Ente all'anticipazione di liquidità di cui al dl	
	35/2013, nonché ulteriori iniziative per sopperire alla risalente	
	crisi di liquidità (dovuta a problematiche di riscossione dei tri-	
	buti).	
	Infatti, il Comune aveva affidato, con deliberazione del Consiglio	
	comunale n. 54 del 28/ 11/2008, alla ditta esterna Sogefil il	
	servizio di riscossione dei tributi e, con delibera di CC n. 50 del	
	29/10/2012, aveva adottato il Piano di alienazione e valorizza-	
	zione degli immobili comunali non più funzionali agli scopi	
	dell'Ente; sul terreno delle spese, l'Amministrazione aveva	
	<<operato un "taglio" drastico della spesa corrente e l'aumento	
	delle tariffe fino all'ammontare massimo consentito dalla	
	legge>>.	
	La difesa ha rivendicato la necessità e adeguatezza dell'adozione	
	del piano di riequilibrio pluriennale e delle misure ivi previste	
	(implementazione del servizio di riscossione; riduzione della	
	spesa corrente e massimizzazione delle tariffe), nonché della	
	sua rimodulazione a seguito della sopravvenuta ammissione del	
	Comune all'anticipazione straordinaria di liquidità di cui al d.l.	
	12	

	n 35/2013 s.m. (peraltro obbligatoria ex art. 1, comma 15, del	
	d.l. n. 35/2013, per come ritenuto dalla stessa Corte dei conti	
	con la delibera n. 54/2015 nonché dalla Commissione del Mini-	
	stero dell'interno competente all'istruttoria sul piano).	
	Secondo la difesa, dopo la rimodulazione del piano, “gli organi	
	politici non poterono far altro che attendere il pronunciamento	
	definitivo su di esso” e la crisi finanziaria dell'ente sarebbe ri-	
	conducibile alla mancata riscossione dei residui attivi, non po-	
	tendosi addebitare agli amministratori alcuna responsabilità	
	colpevole, né un ritardo nella deliberazione del dissesto, peraltro	
	dichiarato dalla nuova amministrazione con scelta gestionale	
	“opinabile” (affetta da “vizio di merito”), in quanto, in pendenza	
	di un piano di riequilibrio, si sarebbe dovuto attendere il perfe-	
	zionamento della relativa istruttoria.	
	La difesa ha altresì censurato l'inclusione tra i debiti del disse-	
	sto delle anticipazioni di tesoreria (in quanto da restituire a fine	
	anno) nonché gli “impegni assunti per spese correnti per prov-	
	vedimenti esecutivi” e per passività potenziali, evidenziando al-	
	tresi che i debiti fuori bilancio, sorti per comportamenti dell'ap-	
	parato burocratico, dovevano esser rilevati.	
	Sui residui di dubbia esigibilità, la difesa ha rivendicato la si-	
	stematica rilevazione da parte degli amministratori convenuti,	
	pur a fronte dell'oggettiva difficoltà dell'operazione (anche per	
	l'attuale OSL).	
	Anche il costante ricorso alle anticipazioni di cassa (comunque	
	13	

	restituite a fine esercizio) sarebbe dovuto, più che a responsabi-	
	lità degli amministratori, a difficoltà di riscossione, oltre che alla	
	crisi finanziaria globale degli anni in questione.	
	Mancherebbe dunque il nesso di causalità tra le condotte con-	
	testate e la crisi finanziaria che ha condotto l'ente al dissesto.	
	Mancherebbe altresì la gravità della colpa in capo agli ammini-	
	stratori, sprovvisti di competenze tecnico-contabili.	
	La difesa ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda	
	attorea, con vittoria di spese, competenze e onorari.	
	Con memoria in atti al 9/11/2020, si è costituito il sig. Leo-	
	nardo Trento, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]	
	che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'atto in-	
	troductivo sia "per difetto di competenza" in ordine alla richiesta	
	sanzione interdittiva, avendo il giudice monocratico competenza	
	esclusivamente con riguardo alle sanzioni pecuniarie, sia per	
	violazione dell'art. 67 del c.g.c. (non essendo stato preceduto da	
	invito a dedurre; cfr. SS.RR. sent. n. 12/2007/QM).	
	Inoltre, la difesa ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso per	
	intervenuta prescrizione, individuando il dies a quo nella deli-	
	bera di approvazione (datata 10/8/2015) del bilancio 2015.	
	Nel merito, la difesa ha sostenuto che la delibera di dichiara-	
	zione del dissesto finanziario (n.3 del 13/9/2016) sarebbe frutto	
	degli esiti di una verifica di cassa dell'organo di revisione (ver-	
	bale n.10 del 07.09.2016 della dott.ssa [REDACTED]	
	[REDACTED] e di una relazione del dirigente dell'area finanziaria, dott.	

	██████████ (cfr, prot. 1380/rag del 11.07.2016),	
	che sarebbero erronee in quanto comprendenti voci da non com-	
	putare ai fini del dissesto, ovvero il deficit di cassa (che non co-	
	stituisce indebitamento ex art. 3, comma 17 della legge n.	
	350/2003) per euro 2.235.182,00, gli impegni assunti per prov-	
	vedimenti esecutivi al 9/6/2016 per un totale di euro	
	€16.232.278,98 (che, in tesi, non avrebbero potuto essere in-	
	seriti tra i debiti pregressi, trattandosi di impegni assunti con	
	copertura finanziaria), nonché passività potenziali da conten-	
	ziosi in atto per euro 3.673.218,08 (si tratterebbe di contenzioso	
	ancora non definito).	
	La tesi sarebbe confermata da documentazione dell'OSL (deli-	
	berazione n. 5 del 20/09/2018; la nota prot. A.F. n. 7 del	
	14/01/2019; relazione OSL, prot. 3036 del 11/02/2020).	
	La difesa, considerati gli effetti della crisi finanziaria degli anni	
	in questione, ha richiamato gli istituti del piano di riequilibrio	
	pluriennale, del fondo di rotazione e delle anticipazioni straor-	
	dinarie di liquidità (dl. 35/2013), istituti attivati dal Comune di	
	Cariati.	
	Inoltre, la difesa ha richiamato i numerosi fattori che avrebbero	
	negativamente influito sullo squilibrio finanziario dell'Ente, ov-	
	vero la crisi finanziaria del 2008, l'avvenuto riconoscimento di	
	debiti fuori bilancio nel 2008 per euro 2.385.441,41 e l'incapa-	
	cità dell'ente di riscuotere i tributi (affidamento alla Sogesil	
	dell'attività di riscossione, ben condotta fino al 2012, ma	
	15	

	successivamente venuta meno, con relativo contenzioso promosso dal Comune).	
	Dunque, nessuna colpa potrebbe essere imputata agli amministratori, in quanto hanno approvato il piano di riequilibrio (sottoposto all'esame della Commissione ministeriale), rimodulato per atto dovuto, e parallelamente, ridotto la spesa, potenziato l'ufficio tributi e avviato la procedura di alienazione degli immobili dell'ente; la dichiarazione di dissesto sarebbe intervenuta, per scelta della nuova amministrazione (contrastante con l'art. 1, comma 15, del d.l. n. 35/2013 e con l'orientamento della Corte dei conti, secondo cui la procedura di riequilibrio può essere revocata solo entro 60 giorni), pur in pendenza della procedura di riequilibrio.	
	Quanto al bilancio e rendiconto 2015, la difesa ha rivendicato la correttezza del deliberato (su cui nulla la Corte ha obiettato) e la vaghezza dei pareri invocati dalla Procura regionale (si esprimerebbero perplessità e dubbi, ma non si renderebbe parere negativo). Inoltre, quanto ai canoni concessori non ricognitori, l'Ente aveva approvato un regolamento con cui si determinavano le tariffe; con riguardo alle plusvalenze su immobili l'ufficio tecnico aveva completato le gare con l'aggiudicazione (vi erano 16 domande), e lo stesso ufficio tecnico ha fornito elenco con "prospetto oneri concessori richiesti", cosicché si sarebbe solo dovuto procedere a riscossione delle polizze fideiussorie presentate a garanzia del mancato pagamento degli oneri.	
	16	

	Sarebbe altresì infondata la stessa accusa di aver determinato	
	l'incremento del disavanzo, che avrebbe in realtà origine nella	
	condotta dell'area finanziaria, nella necessità di iscrivere, per	
	tutte le annualità a partire dal 2011, i crediti non riscossi nel	
	fondo svalutazione crediti, e nella crisi di liquidità per le man-	
	cate riscossioni.	
	Inoltre, i debiti fuori bilancio riconosciuti o da riconoscere nel	
	periodo contestato al convenuto sarebbero quasi tutti di prove-	
	nienza da altre gestioni amministrative o da sentenze che hanno	
	visto l'Ente soccombere per fatti riconducibili comunque a ge-	
	stioni precedenti, mentre l'aggravio delle passività tra piano di	
	riequilibrio e dissesto sarebbe poi di soli euro 1.888.830 (il dise-	
	quilibrio del dissesto sarebbe di E 9.358.164,21 e non di E	
	31.498.843,27), dovuto all'incapacità di riscuotere.	
	Con riguardo all'impiego delle anticipazioni di cassa (restituite	
	a fine esercizio), la difesa ha evidenziato che si tratta di una si-	
	tuazione diffusa, dovuta nell'ente, anch'essa, alla situazione	
	delle riscossioni e a inefficienze amministrative.	
	Privo di fondamento e generico sarebbe, secondo la difesa, an-	
	che l'appunto di aver adottato scelte di politica economica e fi-	
	nanziaria sbagliate, così come quello dell'assunzioni di mutui	
	finalizzati a interventi urbanistici di messa in sicurezza e di do-	
	tazione di servizi per zone "di completamento" che ne erano del	
	tutto sprovviste da più di vent'anni.	
	Inoltre, diversamente da quanto contestato, non vi sarebbe stato	
	17	

	alcun affidamento "di beni a privati senza richiedere alcun com-	
	penso".	
	Con riguardo alla contestazione di "atti, fatture, decreti ingiun-	
	tivi, non censiti", la difesa ha eccepito la genericità del rilievo,	
	nonché che la giunta avrebbe più volte richiesto agli uffici la	
	ricognizione del contenzioso, in modo da poter riferire nel piano	
	di riequilibrio e negli atti contabili successivi e paralleli una ap-	
	posita voce di debito potenziale. Parimenti all'attività degli uffici	
	andrebbe ricondotto l'ulteriore contestazione di "non regolarità	
	della posizione contributiva dell'Ente",	
	Da ultimo, la difesa ha sostenuto di non aver mai percepito in	
	tutta la consiliatura alcuna indennità, né gettoni di presenza o	
	altro (come da attestazione dell'ufficio finanziario dell'Ente), e	
	che dunque non sarebbe tenuto a corrispondere alcuna san-	
	zione.	
	La difesa ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, di	
	dichiarare l'inammissibilità della domanda ovvero la prescri-	
	zione dell'azione, nonché, nel merito di rigettare la richiesta at-	
	torea in quanto infondata, ovvero, in via gradata, per non aver	
	percepito alcun emolumento.	
	Con memoria in atti all'11/11/2020, si è costituito il sig. Celeste	
	Leonardo, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED],	
	che, dopo aver compendiato gli addebiti mossi dalla Procura re-	
	gionale, ha premesso che l'ammontare dei debiti fuori bilancio	
	del Comune sarebbe ancora in corso di accertamento da parte	
	18	

	dell’OSL e che la situazione non sarebbe mutata neppure all’at-	
	tualità (il nuovo Consiglio comunale avrebbe riproposto sia il	
	piano di valorizzazione degli immobili che il rafforzamento	
	dell’ufficio tributi).	
	In punto di diritto, la difesa ha eccepito l’inammissibilità del ri-	
	corso sotto diversi profili, ovvero per la palese erroneità dell’iter	
	procedimentale seguito (la Procura avrebbe notificato il ricorso,	
	poi lo avrebbe depositato e quindi ancora notificato) nonché in	
	quanto il rito speciale (accelerato, camerale, con giudice mono-	
	cratico e decreto decisorio) di cui all’art. 133 c.g.c. risulta te-	
	stualmente riservato alle sole sanzioni pecuniarie, e infine an-	
	che per violazione dello stesso art. 248 bis c.g.c., che configu- rebbe una forma di responsabilità aggiuntiva rispetto a quella ordinaria per danno all’erario.	
	Coerentemente con la tesi esposta, la difesa ha altresì eccepito	
	l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 67 c.g.c.	
	(mancato previo invito a dedurre), ovvero, in via subordinata, ha	
	lamentato la ritenuta violazione degli art. 3 e 24 della Costitu-	
	zione (ablazione della fase pre-processuale, con disparità di trat-	
	tamento rispetto al rito ordinario e immediato danno all’imma- gine dell’amministratore).	
	Nel merito, la difesa ha innanzitutto contestato la delibera di	
	dichiarazione di dissesto finanziario nella quale figurerebbero	
	voci in realtà da non ricomprendere, ovvero “deficit di cassa” per	
	euro 2.235.182,00 (che non costituirebbe indebitamento ex art.	
	19	

	3, comma 17, della legge n. 350/2003), “impegni assunti” per	
	provvedimenti esecutivi per un totale di euro 16.232.278,98	
	(che avrebbero copertura in bilancio) e anche “passività poten-	
	ziali da contenziosi in atto” per euro 3.672.218,08 (già inseriti	
	nel piano di riequilibrio e asseritamente non ancora definiti).	
	In sostanza, detratte dette poste, le somme relative all’indebita-	
	mento pregresso sarebbero pari ad euro € 9.358.16421 e non	
	certo ad euro € 31.498.843,27, nel mentre secondo l’OSL la	
	massa passiva del Comune ammonterebbe ad euro	
	23.958.027,01.	
	Secondo la difesa, dunque, detta situazione poteva essere af-	
	frontata mediante il piano di riequilibrio, il che concreterebbe	
	una violazione dell’art. 97 Cost., ovvero un “vizio di merito” della	
	delibera di dichiarazione del dissesto, tanto più in quanto as-	
	sunta mentre ancora la procedura di riequilibrio era ancora in	
	corso.	
	La difesa ha altresì valorizzato il contesto di crisi economica e	
	finanziaria, iniziata nel 2008, nella quale i convenuti avrebbero	
	operato, crisi che si era riversata anche sugli enti locali (attra-	
	verso tagli dei trasferimenti statali) e che ha indotto il legislatore	
	ad introdurre strumenti straordinari di sostegno, tra cui il piano	
	di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis, il fondo di rotazione e	
	i fondi di anticipazione straordinaria di liquidità.	
	Orbene, gli amministratori del Comune hanno attivato (stante	
	la crisi di liquidità) la procedura di riequilibrio pluriennale	
	20	

	(deliberazione C.C. n. 5/2013, e prima ancora il piano di aliena-	
	zione e valorizzazione immobiliare), operato un taglio delle spese	
	e deliberato l'aumento al massimo delle tariffe.	
	Tuttavia, dopo un primo periodo di riferita efficienza della Soge-	
	fil, la concessionaria divenne inadempiente (circostanza segna-	
	lata alla Procura della Corte dei Conti) con conseguente risolu-	
	zione del contratto, instaurazione di contenzioso e ricostituzione	
	dell'ufficio tributi (determina n. 10 del 27.04.2012; si sostiene	
	altresì di averlo rafforzato con deliberazioni GM n.170/2011 e	
	58/2012).	
	Secondo la difesa, l'amministrazione cercò anche di assecon-	
	dare la vendita dei beni, sia con la delibera GM n. 85/2013	
	(dando mandato al responsabile di area per l'affidamento	
	all'esterno dei relativi adempimenti) che con la delibera C.C. n.	
	65 del 28/12/2015 (di nomina di consulente esterno per le ces-	
	sioni).	
	La difesa ha inoltre sostenuto che la fattibilità del piano di rie-	
	quilibrio sarebbe comprovata da una nota della Commissione	
	ministeriale del novembre 2015 (dunque a fine mandato dei con-	
	venuti) e ha evidenziato che il Piano di riequilibrio era ancora in	
	istruttoria (il Ministero aveva infatti invitato l'ente a rimodulare	
	il piano in quanto il Comune aveva a più riprese avuto accesso	
	alle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013); nel con-	
	tempo, secondo la difesa, sarebbe stato necessario ("obbligo"; la	
	tesi sarebbe stata confermata dalla Commissione ministeriale	
	21	

	istruttoria e dalla Sez. Autonomie, con riguardo al potere di re-	
	voca del piano) attendere l'esito di detta istruttoria, piuttosto	
	che procedere alla dichiarazione di dissesto (semmai da delibe-	
	rare successivamente).	
	La difesa ha altresì posto in dubbio "l'assioma" della maggior	
	convenienza per l'ente del dissesto rispetto al piano di riequili-	
	brio, anche in ragione della similarità dei provvedimenti pro-	
	grammati nel piano e assunti dall'OSL.	
	I pareri resi dagli organi tecnici, su cui si fonda la domanda at-	
	torea, sarebbero poi contraddittori, non chiaramente espressi,	
	funzionali a nascondere gravi inadempienze degli uffici (segna-	
	tamente in materia di riscossione) e frutto di contrapposizione	
	rispetto al decisore politico.	
	Quanto all'incremento del disavanzo (pag. 29), esso sarebbe do-	
	vuto alle omissioni degli uffici finanziari (in particolare per la	
	riscossione, problematica tuttora presente, per come ritenuto	
	dall'OSL) più che all'aumento della spesa corrente.	
	La difesa ha altresì rivendicato che l'amministrazione avrebbe	
	assicurato la puntuale erogazione dei servizi comunali alla col-	
	lettività amministrata, per quantità e qualità.	
	Con riguardo a specifiche questioni sollevate dalla Procura Re-	
	gionale, la difesa ha osservato, con riferimento alle perplessità	
	degli organi tecnici sulle entrate da alienazioni (che comunque	
	avrebbero coperto debiti pregressi e non già spese correnti), che	
	queste sarebbero apodittiche in quanto il valore era determinato	
	22	

	dagli uffici tecnici e perché vi erano istanze di compravendita (il	
	piano sarebbe stato adottato anche dall'Osl). Con riguardo in-	
	vece ai debiti fuori bilancio, la difesa ha sostenuto che sarebbero	
	state impartite direttive per il riconoscimento “dei pochi con-	
	tratti durante il proprio mandato” e che comunque sarebbe un	
	fenomeno che si ingenera nell'apparato burocratico e non già	
	negli organi politici.	
	Con riferimento ai residui attivi di dubbia esigibilità, la difesa	
	ha sostenuto che gli amministratori hanno sempre approvato	
	l'eliminazione di detti residui attivi per come rilevati dagli uffici,	
	non senza evidenziare che si deve proprio all'ufficio tributi l'in-	
	sufficiente riscossione delle entrate comunali.	
	Con riguardo poi al ricorso costante alle anticipazioni di cassa,	
	la difesa ha evidenziato che si tratta di fenomeno antico e che	
	tuttora perdura, dovuto essenzialmente alle riferite criticità	
	nella riscossione.	
	La difesa ha altresì censurato ulteriori affermazioni attoree circa	
	“non precisate scelte di politica economica e finanziaria sba-	
	gliate” o di assunzioni di muti (non precisati, verosimilmente ri-	
	feriti a contratti stipulati nel 2010 per interventi urbanistici), o	
	ancora affidamento di beni a privati senza alcun compenso	
	(quali?), o anche atti, fatture, decreti ingiuntivi non censiti (che	
	anzi gli amministratori si sarebbero impegnati a far emergere),	
	o ancora la non regolarità di posizioni contributive dell'Ente (di	
	competenza del responsabile finanziario).	
	23	

	Con riguardo all'iscrizione nel bilancio di previsione 2016/2018	
	di entrate derivanti da oneri concessori pari a 715.000,00 euro,	
	garantiti da polizze assicurative, di plusvalenze relative all'alie-	
	nazione di beni pari a 7173.547,70 euro e di canoni non ricogni-	
	tori arretrati pari ad € 1.319.547,70, si tratterebbe di partite “co-	
	municate dagli uffici o inerenti a specifici atti amministrativi,	
	come il piano delle alienazioni (in assenza di comunicazioni degli	
	uffici, si sarebbe fatto riferimento a quanto comunicato dagli	
	stessi negli anni precedenti).	
	Con riguardo infine al conto consuntivo 2015 e al bilancio 2015,	
	la difesa ha richiamato le motivazioni, contenute nelle delibere,	
	che indussero il Consiglio a disattendere i pareri contabili.	
	In ogni caso, ha chiosato la difesa, non sarebbe seriamente so-	
	stenibile che le ragioni della crisi finanziaria dell'ente risiedano	
	nelle delibere contestate.	
	Da ultimo, la difesa ha contestato la sussistenza della colpa	
	grave (in tesi non comprovata da parte attrice), avendo gli am-	
	ministratori (sprovvisti di competenze tecniche) seguito, come	
	da indicazioni ministeriali e della stessa Corte dei conti, la pro-	
	cedura di riequilibrio (stante l'impossibilità di revocare il piano	
	di riequilibrio), nell'intento di perseguire il pubblico bene (sem-	
	mai i nuovi amministratori avrebbero errato nel dichiarare il dis-	
	sesto)	
	Infine, la difesa ha contestato “la sanzione applicata” nella mi-	
	sura massima, senza alcuna specificazione in ordine alla	
	24	

graduazione della presunta condotta colposa.

La difesa ha quindi concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e/o rigetto del ricorso o la remissione degli atti alla Corte costituzionale, co vittoria di spese, e compensi.

Con memoria in atti al giorno 11 novembre 2020, si è costituito il sig. Rizzo Cataldo, rappresentato e difeso dall'avv. C. [REDACTED] [REDACTED] il quale ha avanzato le medesime argomentazioni e conclusioni già esaminate con riguardo al convenuto Celeste Leonardo.

Analogamente, con memoria in atti al giorno 11 novembre 2020, si è costituito il sig. Filippo Giovanni Sero, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] il quale ha avanzato le medesime argomentazioni e conclusioni già esaminate con riguardo al convenuto Celeste Leonardo.

Alla camera di Consiglio del 15/4/2021, il Pubblico Ministero, richiamate le argomentazioni e le conclusioni già svolte nel ricorso introduttivo, ha replicato ad alcune delle eccezioni contenute nelle memorie di costituzione delle difese, mentre queste ultime hanno in particolare puntualizzato alcune prospettazioni difensive, richiamando per il resto le argomentazioni e le conclusioni già rassegnate.

DIRITTO

[1] In via preliminare, va dichiarata la contumacia dei convenuti
 [Redacted] ai sensi degli artt. 90, 93
 e 102, co. 6, del Codice di giustizia contabile (approvato con D.

	Lgs. 26/8/2016, n. 174), dovendosi ritenere correttamente per-	
	fezionato il procedimento di notifica dell'atto di citazione e del	
	decreto di fissazione di udienza nei loro confronti, per come ri-	
	levabile dalla documentazione in atti.	
	Per quanto specificamente concerne il sig. ██████████	
	██████████, emerge che l'ufficiale giudiziario ha correttamente proce-	
	duto alla notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., avendo avuto no-	
	tizia dell'avvenuto trasferimento in altro Comune del soggetto,	
	ma non essendo riuscito, pur a seguito di acquisizione anagra-	
	fica, a conoscere una diversa sede di residenza/reperibilità del	
	convenuto.	
	[2] Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di	
	inammissibilità, avanzata da tutte le parti convenute costituite	
	(salva l'illegittimità costituzionale della contraria interpreta-	
	zione), per aver la Procura regionale erroneamente (in tesi) se-	
	guito il rito ex art. 133 c.g.c. testualmente riservato alla sola	
	irrogazione di sanzioni pecuniarie, nonché per la correlata vio-	
	lazione dell'art. 67 c.g.c., non essendo stata previamente espe-	
	rita la fase pre-processuale (invito a dedurre) propria del rito	
	ordinario di responsabilità amministrativa.	
	In proposito, occorre puntualmente esaminare la lettera dell'in-	
	vocato art. 248, comma 5, del Tuel, nel testo attualmente vi-	
	gente, che testualmente recita:	
	“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14	
	gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha	
	26	

	riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contri-	
	buito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive	
	che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non pos-	
	sono ricoprire..... Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti re-	
	sponsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei	
	conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di	
	cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione men-	
	sile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”.	
	La lettera della norma evidenzia che il legislatore ha previsto	
	una fattispecie astratta tipizzata di responsabilità sanzionatoria	
	(c.d. pura) da dissesto, connotata quale autonoma non solo sul	
	terreno sostanziale, ma anche sotto il profilo procedurale, non	
	essendo più previsto, diversamente dal testo originario della di-	
	sposizione, un rapporto di necessaria pregiudizialità tra una	
	previa sentenza di condanna per ordinaria responsabilità am-	
	ministrativa da danno all’erario e un successivo giudizio per re-	
	sponsabilità sanzionatoria da dissesto.	
	Sul terreno sostanziale si osserva in particolare, <i>quoad poenam</i> ,	
	che la norma contempla, al ricorrere della condotta contra ius,	
	una risposta sanzionatoria articolata, avendo il legislatore af-	
	fiancato alla tradizionale sanzione (<i>lato sensu</i>) interdittiva, con-	
	seguenze di ordine pecuniario (volendo, <i>mutatis mutandis</i> , mu-	
	tuare il lessico penalistico, potrebbe affermarsi che dall’unitaria	
	condotta illecita discendono cumulativamente sanzioni di di-	
	verso genere).	
	27	

	Tuttavia, occorre nel contempo rilevare che la legge affida alla	
	responsabilità delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti,	
	oltre all'accertamento della condotta contra ius, l'irrogazione	
	della sola sanzione pecuniaria, rimanendo invece la concreta	
	applicazione di quella interdittiva nella competenza (seppure	
	vincolata dall'accertamento giuscontabile) degli organi ordina-	
	riamente affidatari della medesima (cfr: artt. 16 del d. lgs. n.	
	23572012 e artt.- 60 e ss del Tuel). Detta ricostruzione risulta	
	di più intuitiva evidenza allorquando ci si soffermi, in partico-	
	lare, sul disposto del successivo comma 5 bis del medesimo art.	
	248 del Tule, ove si prevede, con riguardo all'analoga responsa-	
	bilità dei componenti dell'organo di revisione e alla connessa	
	sanzione interdittiva, che <i>“La Corte dei conti trasmette l'esito</i>	
	<i>dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza</i>	
	<i>dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedi-</i>	
	<i>menti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conse-</i>	
	<i>guente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma</i>	
	<i>25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con mo-</i>	
	<i>dificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.</i>	
	Peraltro e sul terreno sistematico, detto esito interpretativo rin-	
	viene testuale conferma legislativa nel disposto dell'art. 16 del	
	d. lgs. n. 235/2012 (“disposizioni in materia di incandidabilità	
	e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti	
	a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”), a	
	norma del quale “Le disposizioni di cui al presente testo unico	
	28	

	limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandi-	
	dabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata	
	proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiara-	
	zione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano an-	
	che alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di	
	condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248,	
	comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.	
	In proposito, può esser utile richiamare il disposto dell’art. 10,	
	u.c. (ma si veda altresì il successivo art. 11, commi 8 e 9) del d.	
	lgs. n. 235/2012, a norma del quale le sentenze penali di con-	
	danna definitive e i provvedimenti definitivi di applicazione delle	
	misure di prevenzione (specificamente individuati nel comma 1,	
	da cui consegue ex lege l’incandidabilità) emesse nei confronti	
	degli amministratori locali “sono immediatamente comunicate,	
	dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo	
	665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di ri-	
	spettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza,	
	ed al prefetto territorialmente competente”.	
	Alla luce della riferita ricostruzione di ordine sostanziale della	
	disposizione di cui all’art. 248 bis, comma 5, del Tuel (affida-	
	mento alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale, della compe-	
	tenza ad accertare la condotta illecita causativa del dissesto fi-	
	nanziario e ad irrogare direttamente la sola sanzione pecunia-	
	ria), ritiene questo giudice, pur nella consapevolezza della pecu-	
	liarità sistematica della fattispecie sostanziale e processuale in	
	29	

	esame, che non vi sia luogo ad adottare, diversamente da	
	quanto richiesto dalle difese dei convenuti, una pronunzia di	
	inammissibilità del ricorso proposto dalla Procura regionale ex	
	art. 133 c.g.c., il cui <i>petitum</i> deve peraltro ritenersi circoscritto,	
	in coerenza con il disposto dell’art. 248 bis del Tuel e dell’art.	
	133 c.g.c., per l’appunto all’accertamento dell’atto illecito ex art.	
	248, comma 5, primo periodo (da cui discendono ex lege le san-	
	zioni interdittive ivi previste) e alla conseguente irrogazione della	
	sanzione pecuniaria a norma dell’ultimo periodo della medesima	
	norma.	
	Quanto poi alla prospettata questione di costituzionalità	
	dell’art. 133 c.g.c. (ove inteso nel senso di ricomprendere anche	
	l’irrogazione di sanzioni interdittive) per ritenuta violazione degli	
	artt. 3 e 24 della Carta (assumendo a <i>tertium comparationis</i> il	
	rito ordinario della responsabilità amministrativa), si osserva,	
	anche al di là della ricostruzione interpretativa già esposta in	
	ordine alla portata della presente pronunzia, che l’iter procedu-	
	rale intrapreso si compone della presente fase, caratterizzata da	
	possibile sommarietà della cognizione (ma “sentite le parti”; inol-	
	tre, il giudice, ai sensi dell’art. 134 c.g.c., nella determinazione	
	della sanzione ha riguardo alla gravità della violazione, alla con-	
	dotta posta in essere e alle conseguenze della violazione) e cele-	
	brata in camera di consiglio dinanzi ad un giudice designato,	
	cui comunque può ben far seguito, ai sensi degli artt. 135 e ss.	
	c.g.c., un (sostanzialmente ordinario; cfr: art. 136 c.g.c) giudizio	
	30	

	di cognizione (che compiutamente garantisce, in ogni caso, il di-	
	ritto di difesa dei convenuti), che invece, nel rito ordinario in	
	materia di responsabilità amministrativa, segue una mera fase	
	pre-processuale, affidata alle responsabilità esclusiva del pub-	
	blico ministero contabile (e non già, come nella specie, di un	
	giudice).	
	Pertanto, questo Corte, in coerenza con quanto già statuito da	
	questa Sezione giurisdizionale (decreto n. 7 del 2 dicembre 2020	
	e sentenza n. 122/2021) nonché dalla prevalente giurispru-	
	denza contabile (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 16/2020 e Sez, Giur.	
	Abruzzo, sent. 97/2019), ritiene che l'azione proposta dalla Pro-	
	cura regionale debba esser dichiarata ammissibile (cfr: Sez.	
	giur. Sicilia, sent. n. 16/2020 e Sez, Giur. Abruzzo, sent.	
	97/2019).	
	[3] Sempre in via preliminare, ritiene questa Corte priva di fon-	
	damento l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo	
	incentrata sulla ritenuta violazione dell'art. 248 del TUEL (d. lgs.	
	n. 267/2000), nella parte in cui presupporrebbe, ai fini dell'ir-	
	rogazione delle sanzioni <i>de quibus</i> , il previo accertamento della	
	responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori da	
	parte della Corte dei Conti, anche con sentenza di primo grado,	
	per i danni erariali da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei	
	cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto.	
	In proposito, si osserva che la tesi interpretativa avanzata non	
	risulta esegeticamente coerente con il testo vigente della	
	31	

	disposizione di cui all'art. 248, comma 5, del Tuel, come modi-	
	ficato dal d. lgs. n. 149/2011.	
	Infatti, nel mentre l'originario testo dell'art. 248, comma 5, del	
	Tuel prevedeva analoghe sanzioni interdittive verso “gli ammini-	
	stratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili,	
	anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o	
	colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto	
	finanziario”, l'attuale testo della norma espressamente prevede	
	che <i>“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14</i>	
	<i>gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti</i>	
	<i>ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver con-</i>	
	<i>tribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omis-</i>	
	<i>sive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non</i>	
	<i>possono ricoprire ...Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti re-</i>	
	<i>sponsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti</i>	
	<i>irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e</i>	
	<i>fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda</i>	
	<i>dovuta al momento di commissione della violazione”.</i>	
	Pertanto, come già riferito, l'ordinamento vigente non prevede	
	un rapporto di necessaria pregiudizialità tra una sentenza di	
	condanna per ordinaria responsabilità amministrativa da danno	
	all'erario e un successivo giudizio per responsabilità sanziona-	
	toria da dissesto, ma semmai prefigura un rapporto di poten-	
	ziale concorrenza (<i>“Fermo restando quanto previsto dall'articolo</i>	
	<i>1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20”</i>), sia di ordine sostanziale	
	32	

	che processuale (fatta salva l’eventualità di disporre la riunitone	
	dei giudizi, ove processualmente praticabile) tra la responsabi-	
	lità erariale ordinaria e quella sanzionatoria.	
	[3] Questa Corte ritiene altresì infondata l’ulteriore eccezione di	
	inammissibilità, avanzata dall’avv. ██████████ per conto dei suoi	
	assistiti, per l’irritualità dell’instaurazione del giudizio (la Pro-	
	cura avrebbe notificato il ricorso, poi depositato e quindi ancora	
	notificato l’atto introduttivo).	
	In proposito, infatti, fermo rimanendo che il decreto legislativo	
	7 ottobre 2019, n. 114 (“correttivo” del codice di giustizia conta-	
	bile) ha ridefinito la procedura di instaurazione del giudizio, ap-	
	pare dirimente constatare che la sostenuta irritualità (cfr: art.	
	113, comma 3, nel testo attualmente vigente) non risulta essersi	
	risolta in una qualche compromissione (men che meno tale da	
	comportare l’inammissibilità del ricorso) del principio del con-	
	traddittorio (né di altre situazioni soggettive processualmente	
	tutelabili) nei riguardi delle parti convenute.	
	[4] Sempre in via preliminare, ma di merito, deve ritenersi in-	
	fondata l’eccezione di prescrizione, avanzata dalle difese, consi-	
	derato (e in disparte la problematica dell’applicabilità dell’isti-	
	tuto alla responsabilità sanzionatoria interdittiva, oltre che pe-	
	cuniaria) che il dies a quo non può che essere individuato nella	
	data della dichiarazione del dissesto finanziario ex art. 246 del	
	Tuel, che costituisce “evento” (in ragione della sua intraneità ri-	
	spetto al bene tutelato) conseguenza della condotta tipizzata	
	33	

	dell'aver contribuito alla sua determinazione, ovvero, secondo	
	diversa ricostruzione teorica (che mutua la qualificazione giuri-	
	sprudenziale della dichiarazione di fallimento in materia di reati	
	fallimentari; cfr: Sez. Giur. Abruzzo, decreto n. 2/2021), mera	
	condizione obiettiva di punibilità, ma comunque elemento im-	
	prescindibile della fattispecie sanzionatoria in esame, in as-	
	senza del quale la Procura regionale non potrebbe evidente-	
	mente esercitare l'azione (cfr: art. 2935 c.c.: <i>contra non valentem</i>	
	<i>praescriptio non currit</i>).	
	[5] Nel merito, pare opportuno tratteggiare gli elementi costitu-	
	tivi di questa peculiare forma di responsabilità sanzionatoria ex	
	art. 248 del Tuel, per come disegnata dal legislatore, ripetuta-	
	mente intervenuto nella materia.	
	In proposito pare utile evidenziare come la previsione normativa	
	in questione si iscriva in un significativo indirizzo di politica le-	
	gislativa teso a rafforzare gli strumenti di garanzia degli equilibri	
	di bilancio (definito “bene pubblico” dalla giurisprudenza costi-	
	tuzionale; C. Cost sent. n. 184/2016 e 80/2018), da intendersi	
	(alla luce delle L. cost. n.3/2001 e n 1/2012 nonché della disci-	
	plina eurounitaria) come riferibili non soltanto allo Stato, ma al	
	complesso degli Enti costitutivi della Repubblica (art. 97 comma	
	1, art. 114, art. 81 comma 6 Cost.).	
	Sul terreno delle responsabilità di ordine giuridico, detto oriz-	
	zonte eurounitario, costituzionale e legislativo si è peraltro tra-	
	dotto, per quanto concerne la giurisdizione contabile,	
	34	

	nell'introduzione nell'ordinamento, accanto alle tradizionali re-	
	gole di responsabilità erariale per condotte "puntuali" arrecanti	
	danni erariali compiutamente determinabili, di fattispecie di re-	
	sponsabilità incentrate su condotte dannose di ordine sistemico	
	e/o per le quali il legislatore ha ritenuto di potere/dover pre-	
	scindere da un riscontro di un detrimento erariale in termini	
	meramente finanziario-ragioneristici.	
	In particolare, la norma di cui all'art. 248, comma 5, del Tuel	
	viene ricondotta, per condivisa ricostruzione giurisprudenziale,	
	al "genus" della responsabilità sanzionatoria, ovvero <i>"non colle-</i>	
	<i>gata con immediatezza alla commissione di fatti generatori di</i>	
	<i>danno erariale, bensì correlata all'oggettiva realizzazione di un</i>	
	<i>fatto previsto dalla legge come idoneo a produrre l'effetto sanzio-</i>	
	<i>natorio che si considera"</i> (cfr. Seconda Sezione d'Appello, sent.	
	n. 960 dell'11.12.2017), sub specie di quella denominata "pura"	
	(cfr. Sezioni riunite, sent. 3 agosto 2011, n. 12), riscontrabile	
	qualora il legislatore preveda espressamente, oltre alla condotta	
	contra ius, anche <i>"la tipologia della punizione o la precisa entità</i>	
	<i>del pagamento dovuto"</i> .	
	Sul terreno della ricostruzione dogmatica degli elementi costitu-	
	tivi della responsabilità sanzionatoria, la giurisprudenza conta-	
	bile ha chiarito (Sezioni riunite della Corte dei conti sent. n.	
	12/2007/QM), anche successivamente all'entrata in vigore del	
	codice di giustizia contabile (II Appello, sent. n. 795 del	
	7.11.2017), che le fattispecie di responsabilità in questione	
	35	

	“soggiacciono ai principi di <<colpevolezza>>, tipicità e determinatezza, quali si ricavano dal sistema costituzionale delle garanzie (articoli 25 e 111 della Costituzione)”, non senza specificare, sul terreno dell’elemento soggettivo dell’illecito, come non possa ritenersi “sufficiente un qualunque grado di colpevolezza, in quanto anche in relazione alle responsabilità sanzionatorie (come per quelle risarcitorie), l’elemento soggettivo deve attestarsi sulla soglia della colpa grave, avuto riguardo alla generale previsione contenuta nell’articolo 1, comma 1, prima parte, della legge n. 20 del 1994, applicabile a tutte le ipotesi di responsabilità e riferibile a tutti coloro che sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti, alla stregua del tenore letterale della disposizione stessa”.	
	In buona sostanza (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 12/QM/2007), “l’unica peculiarità consiste, appunto, nella circostanza che la previsione di tale astratta ipotesi di responsabilità, sotto il profilo dell’esistenza di un illecito, è operata direttamente dal Legislatore, e dunque non v’è bisogno, per l’interprete, di verificare l’esistenza o meno di tale profilo nel caso di specie: ferma però restando, senza dubbio, la necessità di dimostrare che ricorrono, nel concreto, tutti gli elementi essenziali indicati in via generale dalle norme appena ricordate per l’addebito di un danno erariale al soggetto agente (ossia vi sia stato quel comportamento che il Legislatore ha qualificato come illecito e sussistano altresì la colpa grave, come pure un conseguente danno erariale ingiusto	
	36	

	<i>e il nesso di causalità tra azione illecita ed evento dannoso)”. </i>	
	Con riguardo alla norma sanzionatoria di cui all’art. 248 del	
	Tuel, si osserva che l’illecito viene normativamente descritto at-	
	traverso il riferimento alla condotta (l’ <i>”aver contribuito con con-</i>	
	<i>dotte Sia omissive che commissive”), all’evento (ovvero il “ve-</i>	
	<i>rificarsi del dissesto finanziario”), all’elemento soggettivo (dolo o</i>	
	<i>colpa grave) e alle correlate sanzioni interdittive (“non possono</i>	
	<i>ricoprire.....”), peraltro discendenti ex lege e non direttamente</i>	
	<i>irrogate dalla Corte dei Conti, nonché pecuniarie (“pari ad un</i>	
	<i>minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribu-</i>	
	<i>zione mensile lorda dovuta al momento di commissione della vio-</i>	
	<i>lazione”), queste ultime invece direttamente oggetto di una pro-</i>	
	<i>nunzia di condanna della Magistratura contabile.</i>	
	Con specifico riguardo alla condotta “sanzionata”, occorre pe-	
	raltro rimarcare, avuto riguardo alle argomentazioni rese dalle	
	parti con riguardo al riscontro del nesso di causalità, come il	
	legislatore abbia introdotto significative modifiche all’originario	
	testo dell’art. 248 del Tuel.	
	In particolare, nel testo originario la disposizione prevedeva la	
	responsabilità sanzionatoria da dissesto allorquando questo	
	“fosse diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali	
	l'amministratore è stato riconosciuto responsabile”.	
	Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore del decreto	
	legge n. 174/2012 (convertito nella legge n. 213/2012), il legi-	
	slatore ha diversamente conformato l’art. 248, comma 5, del	
	37	

	Tuel con riguardo alla condotta illecita e al nesso di causalità,	
	indentificati nello “ <i>aver contribuito con condotte, dolose o gra-</i>	
	<i>vemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi</i>	
	<i>del dissesto finanziario</i> ”	
	In buona sostanza, con la riferita modifica del testo normativo	
	dell’art. 248, comma 5, del Tuel, il legislatore ha più puntual-	
	mente ricostruito la fattispecie sanzionatoria, in coerenza con	
	gli ordinari principi di teoria generale dell’illecito plurisoggettivo	
	in materia di causalità addizionale e di definizione del “contri-	
	buto causale minimo” di ciascun concorrente.	
	Come noto, persino in ambito penalistico, la dottrina più avver-	
	tita, in ossequio ai principi costituzionali di materialità (art. 25	
	cost.) e di personalità della responsabilità (art. 27 cost.), ha	
	chiarito che, ai fini dell’imputazione di responsabilità per l’ille-	
	cito al concorrente, occorre che questi abbia posto in essere una	
	condotta che, pur non dovendo necessariamente costituire fat-	
	tore eziologico dominante dell’evento, ne abbia quantomeno age-	
	volato ovvero facilitato la realizzazione hic et nunc (c.d. causalità	
	addizionale e causalità agevolatrice o di rinforzo).	
	Orbene, ad avviso di questo giudice, l’espressione normativa	
	contenuta nel novellato art. 248, comma 5, del Tuel, nella mi-	
	sura in cui assoggetta a sanzione l’“ <i>aver contribuito con condotte,</i>	
	<i>... sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto fi-</i>	
	<i>nanziario</i> ”, descrive sostanzialmente nei riferiti termini di teoria	
	generale dell’illecito la condotta contra ius e il relativo apporto	
	38	

	causale minimo, ai fini della ricostruzione di detta peculiare	
	forma di responsabilità e dunque dell'irrogazione delle relative	
	sanzioni.	
	[6] Proseguendo nell'esame delle questioni poste dalle difese,	
	pare appena il caso di evidenziare come, nell'ambito del presente	
	giudizio, non possa esser posta in discussione (<i>factum infectum</i>	
	<i>feri nequit</i>) la sussistenza del dissesto finanziario, formalmente	
	dichiarato dall'Ente (con provvedimento neppure oggetto di im-	
	pugnativa giurisdizionale) e la cui procedura risulta in fase	
	avanzata di esecuzione.	
	Né peraltro, quand'anche si accedesse a detta prospettazione di-	
	fensiva ipotetica (dell'irrealtà), potrebbe convenirsi in ordine	
	all'impossibilità per l'Amministrazione, <i>illo tempore</i> , di dichia-	
	rare il dissesto stante la pendenza dell'istruttoria ministeriale	
	sul piano di riequilibrio post rimodulazione e tenuto conto	
	dell'addotta impossibilità di revocarlo.	
	In proposito, si osserva infatti, in via generale, che, sebbene la	
	dichiarazione di dissesto (per ragioni finanziarie) e la procedura	
	di riequilibrio pluriennale muovano dal presupposto, in buona	
	misura condiviso (cfr: artt. 243 bis e 244 del Tuel), dell'impossi-	
	bilità di ripianare validamente lo squilibrio manifestatosi con le	
	modalità previste dagli artt. 193 e 194 del TUEL, la dichiara-	
	zione di dissesto rimane comunque (indipendentemente dall'at-	
	tivazione di una procedura di dissesto guidato) necessaria (in	
	dottrina si suole qualificarla quale atto di certazione; cfr: di	
	39	

	recente Corte Conti, SS.RR., sent. n. 35/2020), anche allor-	
	quando l'amministrazione si avveda della sostanziale inconclu-	
	denza (secondo valutazione ex ante di ordine tecnico – ammini-	
	strativo affidata alla sua discrezionalità) del percorso di risana-	
	mento eventualmente avviato, in ragione di carenze ricognitive	
	della situazione finanziaria, ovvero programmatiche ovvero an-	
	cora finanziarie manifestatesi nella concreta traduzione <i>in rebus</i>	
	del piano di riequilibrio.	
	Infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza delle	
	Sezioni riunite della Corte dei conti (cfr. SS.RR. n.	
	2/2020/DELC), <i>“...il ricorso alla procedura di riequilibrio non può</i>	
	<i>rivelarsi un artificioso escamotage con il quale si evita la dichia-</i>	
	<i>razione di dissesto, protraendosi indebitamente una situazione</i>	
	<i>nella quale già sussistono i presupposti richiesti dal legislatore,</i>	
	<i>atteso che detta dichiarazione, in presenza delle condizioni legali,</i>	
	<i>costituisce attività vincolata ed ineludibile (Cons. Stato, n.</i>	
	<i>143/2012), al fine di consentire il risanamento dell'ente locale,</i>	
	<i>cristallizzando, ad una certa data, la situazione creditoria e debi-</i>	
	<i>toria ed affidandone la gestione ad una commissione esterna”;</i>	
	concetto sostanzialmente ribadito dalla stessa Consulta, se-	
	condo cui <i>«di fronte all'impossibilità di risanare strutturalmente</i>	
	<i>l'ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere</i>	
	<i>procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente</i>	
	<i>porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi ammi-</i>	
	<i>nistratori di svolgere il loro mandato senza gravose “eredità”»</i>	
	40	

	(Corte costituzionale sent. n. 18/2019).	
	Peraltro, anche sul terreno strettamente processuale e dei poteri	
	del giudice, la richiamata tesi difensiva volta alla riconsidera-	
	zione dei presupposti legittimanti un dissesto ormai da tempo	
	dichiarato (senza che gli odierni convenuti, pur legittimati, ab-	
	biano proposto ricorso avverso la delibera di dichiarazione), com-	
	porterebbe <i>ictu oculi</i> l'esercizio di un inammissibile sindacato di	
	merito, di natura sostanzialmente sostitutiva, sul deliberato as-	
	sunto dall'Amministrazione, nel quale convergono valutazioni,	
	qualitativamente dominanti, ricognitive e prognostiche di ordine	
	tecnico (contabile e finanziario), ma anche manifestazioni volon-	
	taristiche inerenti l'assunzione/prosecuzione, da parte del Co-	
	mune, di un impegno di risanamento pluriennale (nelle forme	
	del piano di riequilibrio, ovvero in quelle, ben diverse, della pro-	
	cedura di dissesto finanziario).	
	D'altra parte, al di là della puntuale determinazione della massa	
	passiva (che si riferisce esser ancora in fase di accertamento),	
	risulta comunque incontestabile l'aggravamento della mede-	
	sima rispetto a quanto rilevato in sede di formulazione del piano	
	di riequilibrio (pure rimodulato), circostanza che, per un verso,	
	testimonia come il percorso amministrativo-finanziario avviato	
	(si rammenta che il piano di riequilibrio rimane vincolante per	
	l'ente anche in pendenza dell'istruttoria ministeriale) tardasse a	
	manifestare in concreto effetti di risanamento (nella relazione	
	integrativa del revisore, datata 12/9/2016, si parla	
	41	

	dell'”avvicinarsi dei paradossali e sempre crescenti squilibri	
	di bilancio, nonostante il ricorso già nell'anno 2013 alla pro-	
	cedura di riequilibrio finanziario pluriennale”; negli anni	
	2013, 2014 e 2015 il Comune non ha conseguito gli obiettivi	
	del patto di stabilità, subendo le seguenti sanzioni), e nel con-	
	tempo rende ragione della diversa valutazione tecnico-ammini-	
	strativa (non certo qualificabile quale revoca del piano) effet-	
	tuata dall'amministrazione comunale in sede di dichiarazione di	
	dissesto.	
	[7] Quanto alle condotte contra ius, questo giudice ritiene op-	
	portuno ricostruire, anche ai fini della prova dell'elemento sog-	
	gettivo dell'illecito contestato, la successione dei pareri negativi	
	resi dagli organi tecnici dell'Ente, che avrebbero dovuto “illumi-	
	nare” la politica di bilancio degli organi rappresentativi del Co-	
	mune.	
	Limitando l'esame ai principali atti relativi al periodo in cui i	
	convenuti hanno svolto funzioni pubbliche, assume innanzi-	
	tutto (ratione temporis) rilievo il parere del responsabile	
	dell'area finanziaria sul rendiconto 2013, ove si riferisce, oltre	
	che dell'inadempienza al patto di stabilità e del sistematico ri-	
	corso ad anticipazioni di cassa quale mezzo di finanziamento	
	ordinario dell'Ente, che “l'ente con deliberazione n. 63/2012	
	aveva inteso porre rimedio agli squilibri registrati nella gestione	
	2012, approvando un piano triennale di riequilibrio. Tale piano	
	non ha sortito alcun effetto pertanto con deliberazione nr.	
	42	

	31/2013 è stato approvato il piano di riequilibrio decennale, in	
	seguito alla registrazione di disavanzi di amministrazione e di	
	una massa passiva di entità tale che i mezzi ordinari non si era	
	in condizione di onorare.L'esame del rendiconto 2013 evi-	
	denzia un disavanzo di amministrazione pari ad € 1.866.445,40	
	tre ad un rilevato disavanzo di gestione pari ad E	
	4452.526,00.... tutto nasce dall'impostazione del bilancio di	
	previsione 2013, che in presenza di squilibri di competenza, è	
	stato bilanciato con iscrizione al titolo IV di entrate di natura	
	straordinaria denominata oneri di urbanizzazione, il cui valore	
	è stato comunicato dal dirigente area tecnica sono stati de-	
	stinati alla copertura di spese correnti e non sono stati mai rea-	
	lizzati Quindi l'ente a distanza di un anno dall'approvazione	
	della procedura di riequilibrio ha ulteriormente peggiorato i suoi	
	saldi ...".	
	Peraltro, detto funzionario, già di sede di approvazione del piano	
	di riequilibrio, aveva rilevato che <i>“il piano oggetto della presente</i>	
	<i>deliberazione, si fonda sulla iscrizione di entrate di natura straor-</i>	
	<i>dinaria e, precisamente, la plusvalenza da vendita di beni immo-</i>	
	<i>bili dell' ente, che se non realizzate produrranno il non rispetto del</i>	
	<i>piano e di conseguenza la dichiarazione di dissesto finanziario”;</i>	
	analogamente, prima ancora (con parere poi allegato in sede di	
	approvazione del piano di riequilibrio) e con specifico riferimento	
	al piano alienazione e valorizzazione immobiliare, il funzionario	
	si era limitato ad <i>“attestare la presa visione”</i> del piano <i>“con il</i>	
	43	

	<i>quale l'amministrazione comunale porrà in vendita beni di proprietà dell'ente e dal quale prevede di incassare, così come indicato nel dettaglio dell'allegato "A", un presunto valore di realizzo, derivante dalla sola alienazione, pari ad € 12.480.349,87.</i>	
	<i>Nessun cenno si scorge in merito alla valorizzazione dei suddetti beni che potrebbe stabilizzare risorse di tipo ricorrenti nel bilancio comunale.</i>	
	<i>Come già ribadito nella deliberazione di G.M. 9812012 non si evince la destinazione ed allocazione contabile del presunto valore di realizzo riportato nell'allegato "A".</i>	
	<i>Anche il parere dell'organo di revisione sul rendiconto 2013 evidenziava in particolare “il mancato rispetto del patto di stabilità interno, il superamento di oltre la metà dei parametri di deficitarietà strutturale oltre che a reiterati disavanzi di gestione ed amministrazione a cui dare copertura ed infine alla non uniformità del bilancio 2013 e consuntivo 2013 al piano di riequilibrio decennale”.</i>	
	<i>Può altresì essere richiamata, a fini ricostruttivi, la nota del responsabile dell'area finanziaria del 21/7/2014, a proposito del rendiconto 2013, indirizzata al segretario comunale, ai consiglieri di minoranza, al presidente del Consiglio e al Comandante della locale stazione dei Carabinieri.</i>	
	<i>Nella nota, richiamando i pareri resi con riguardo al rendiconto 2011, al piano di alienazione dei beni, e a bilancio e rendiconto degli esercizi 2012 e 2013, il funzionario ribadiva i “rilievi</i>	
	44	

	<i>inerenti l'attendibilità di alcune importanti e consistenti partite di</i>	
	<i>entrata, mai realizzate e che sono servite solo per dare copertura</i>	
	<i>fittizia e cartolare a riequilibri di bilancio che nella sostanza non</i>	
	<i>c'erano e non ci sono neppure oggi. Tutto questo, in scrupoloso</i>	
	<i>adempimento dei doveri del ruolo ricoperto, ho ritenuto di eviden-</i>	
	<i>ziare e formalizzare agli Organi deliberanti del Comune, i quali</i>	
	<i>hanno ritenuto di procedere egualmente pur in presenza di pareri</i>	
	<i>contabili negativi espressi dal mio ufficio, che sono stati sistema-</i>	
	<i>ticamente elusi. Si tratta in modo particolare di entrate per oneri</i>	
	<i>di urbanizzazione sovrastimate e plusvalenze per la vendita di</i>	
	<i>beni immobili del Comune (compreso i locali della Caserma dei</i>	
	<i>Carabinieri), entrate che in effetti non ci sono mai state e se mai</i>	
	<i>un giorno ci saranno, non certamente nella misura stimata (me-</i>	
	<i>todo utilizzato di stima: NESSUNO).</i>	
	<i>Tutto ciò infatti ha anche portato, per come dimostrano chiara-</i>	
	<i>mente i risultati negativi del rendiconto di bilancio 2013 in appro-</i>	
	<i>vazione nell'Assise Civica del 21 Luglio 2014, al palese non</i>	
	<i>rispetto della prima annualità (anno 2013) del piano di riequilibrio</i>	
	<i>finanziario pluriennale varato dall'amministrazione comunale con</i>	
	<i>le delibere di Consiglio Comunale n. 05/2013, n. 19/2013 e n.</i>	
	<i>31/2013, che avrebbe dovuto risanare i risultati disastrosi dei</i>	
	<i>bilanci comunali degli anni precedenti e che, invece, si è soltanto</i>	
	<i>rivelata una procedura che, per come voluta, ha soltanto contri-</i>	
	<i>buito ad incrementare lo stato di dissesto economico-finanziario,</i>	
	<i>la situazione debitoria del Comune, e il disavanzo di gestione e di</i>	
	45	

	<i>amministrazione.</i>	
	<i>Sono state effettuate e si continuano a fare incalzanti pressioni</i>	
	<i>sul mio ufficio, senza tuttavia sollecitare o accertare lo stato della</i>	
	<i>vendita dei beni comunali i cui mancati proventi, unitamente ad</i>	
	<i>altri fattori di non corretta programmazione politico-amministra-</i>	
	<i>tiva, hanno determinato pesantissimi disavanzi di bilancio, allo</i>	
	<i>stato incolmabili.</i>	
	<i>Tutto questo, oltre a gettare una pesante e mortificante ombra di</i>	
	<i>dubbio sulla mia persona e sul mio operato, ha provocato gravi</i>	
	<i>ripercussioni sullo stato della mia salute, con ipertensione e car-</i>	
	<i>diopatie che mi hanno colpito in coincidenza delle situazioni sopra</i>	
	<i>sommariamente accennate”</i>	
	Con parere del 5 maggio 2014, lo stesso organo di revisione	
	aveva segnalato, ai fini della delibera di salvaguardia degli equi-	
	libri di bilancio dell’esercizio 2012 (riproposta a seguito di an-	
	nullamento giurisdizionale della precedente) e tenuto conto del	
	pregresso parere del responsabile del servizio finanziario, che	
	“Per l’anno 2012 in ordine alle Plusvalenze da alienazione, si	
	provvede allo stralcio di una cospicua parte di essa, coerente-	
	mente con l’impossibilità stante il ristretto spazio temporale per la	
	completa attuazione e si confermano unicamente le vendite che a	
	norma del Regolamento possono essere oggetto di procedura ne-	
	goziata diretta”, evidenziando altresì, con riguardo a dette en-	
	trate, seppure legittime, che “è obbligatorio che l’Ente ponga in	
	essere ogni sforzo perché tutto ciò sia effettivamente realizzato,	
	46	

	<i>poiché se la previsione non fosse rispettata l'Ente sicuramente si</i>	
	<i>troverebbe in una situazione di disavanzo maggiore.</i>	
	<i>In considerazione che ruolo essenziale per la valutazione dei</i>	
	<i>flussi finanziari derivanti da tali alienazioni è ricoperto dal Revi-</i>	
	<i>sore, si chiede all'Ente ed agli Uffici preposti di aggiornare in</i>	
	<i>tempo reale sul completamento ed attuazione delle vendite indi-</i>	
	<i>cate nella delibera di G.C.”.</i>	
	Proseguendo nella ricostruzione della documentazione contabile	
	rilevante, assume rilievo il parere non favorevole, datato	
	5/8/2015, del dirigente del servizio finanziario sul bilancio di	
	previsione 2015, nel quale si legge, tra l’altro:	
	“Gli organi di governo, ripropongono entrate di natura straor-	
	dinaria e entrate una tantum, a copertura di squilibri di parte cor-	
	rente e per la copertura dei disavanzi di amministrazione; nello	
	specifico trattasi di oneri di urbanizzazione per 536.747,71, plu-	
	svalenze da alienazione di beni per E 2_424.143,13, e arretrati	
	di canoni ricognitori per oltre €1.300.000,00.	
	Da più anni l'ente ricorre ad entrate di natura straordinaria per	
	la copertura dei disavanzi di amministrazione e per sanare lo	
	squilibrio di parte corrente. Ciò negli anni ha portato a squilibrare	
	l'impalcatura del bilancio, facendo registrare disavanzi sempre	
	crescenti. Ai disavanzi rilevati si provvede a dare copertura finan-	
	ziaria con l'iscrizione in bilancio delle stesse entrate, mai realiz-	
	zate, che li hanno provocati.	
	Il bilancio è figlio del documento di programmazione e di	
	47	

	<i>riequilibrio superiore rappresentato dal piano decennale di riequi-</i>	
	<i>librio di cui all'art. 243-bis del Tue! approvato dal C.C. con deli-</i>	
	<i>berazione nr. 19/2013 e rimodulato con deliberazione nr.</i>	
	<i>31/2013</i>	
	<i>All'interno del piano sono previste alcune misure che se non rigo-</i>	
	<i>rosamente seguite porteranno al non rispetto dello stesso e la</i>	
	<i>Corte dei Conti procederà alla dichiarazione del dissesto art. 6</i>	
	<i>del 149/2011.</i>	
	<i>E già in fase programmatoria si registrano scostamenti rilevanti</i>	
	<i>tra il piano e il bilancio, a rendiconto si registrerà il disallinea-</i>	
	<i>mento dei dati con tutte le conseguenze registrate negli ultimi</i>	
	<i>anni, non ultimo il mancato rispetto del patto di Stabilità.</i>	
	<i>L'equilibrio di parte corrente viene assicurato con l'iscrizione di</i>	
	<i>entrate derivanti dai proventi dal rilascio di concessioni edilizie</i>	
	<i>per l'importo di 715.000,00 di cui il 75% a copertura di spese cor-</i>	
	<i>rente ed iscritte nel titolo IV delle entrate, e di oltre € 2.400.000,00</i>	
	<i>a titolo di plusvalenze da alienazione di beni.....</i>	
	<i>In sintesi l'organo politico ha prodotto direttiva, e ricercato altre</i>	
	<i>entrate per coprire le spese indicate nel titolo 1 ed a cui non si è</i>	
	<i>potuto far fronte con entrate correnti e ricorrenti.....</i>	
	<i>Le stesse poste sono state Iscritte a copertura degli squilibri di</i>	
	<i>parte corrente del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art.</i>	
	<i>243 bis del D. Lgs. 267/2000 approvato con deliberazione del</i>	
	<i>consiglio comunale n. 19/2013 e rimodulato con delibera n.</i>	
	<i>31/2013 anche se a partire dall'anno 2014.</i>	
	48	

Ai fini del rispetto delle regole del Patto di stabilità interno, si prendono in esame gli accertamenti e gli impegni delle entrate e spese con - enti e la cassa per le entrate e le spese in conto capitale. Ne consegue le entrate da proventi concessioni edilizie dovranno produrre flussi di cassa, mentre le spese correnti che vengono finanziate rileveranno per gli impegni registrati. Ciò porta inevitabilmente al mancato rispetto del Patto di stabilità interno 2015/2017.

Sul lato della spesa il bilancio rappresenta un grado di rigidità vicino al 100% con margini di manovra pari allo zero; anzi si ricorre al entrate straordinarie e cartolari per la loro integrale copertura finanziaria

In merito alla posta Fondo Crediti di dubbia Esazione, si dà copertura ad una spesa corrente con entrate di natura straordinaria, operazione questa che la sezione controllo della Corte dei Conti, a più riprese, ha ritenuto non conforme ai principi di sana gestione dell'ente.....”.

Analogamente, il parere non favorevole reso dall’organo di revisione, in data 15/8/2015, sulla proposta di bilancio di previsione 2015, si conclude con i seguenti rilievi:

<<Concludendo, l'organo di revisione rileva la non coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti; particolare riguardo assume nella fattispecie, l'indirizzo di riproporre, al pari degli anni precedenti, entrate di natura straordinaria per coprire squilibri di parte

	corrente e disavanzi di amministrazione. Tali entrate consistono	
	essenzialmente in plusvalenze da alienazione di beni per E	
	2.424.143,13, oneri di urbanizzazione per E 536.747,71 (di cui	
	solo II 75% a copertura di spese correnti ed iscritte In bilancio nel	
	titolo IV delle entrate), arretrati di canoni ricognitori per oltre E	
	1.300.000,00.	
	Mantenere l'equilibrio di parte corrente con l'inserimento delle po-	
	ste sopra riportate, significa provocare uno squilibrio sempre cre-	
	scente, Io dimostra i disavanzi presenti dal rendiconto 2011 al	
	2014. Ad oggi non risultano ancora attuate le procedure di ven-	
	dita dei beni, anche se, in data 24/02/2015, con determinazione	
	n,83, il dirigente dell'Ufficio tecnico ha attivato apposita gara per	
	l'affidamento di incarico professionale per le procedure di aliena-	
	zione dei beni comunali. Ciò nonostante, considerato il tempo a	
	disposizione per l'attuazione del programma di vendita dei beni,	
	l'iscrizione della plusvalenza determinerà un ulteriore disavanzo	
	da coprire negli anni futuri. Inoltre l'iscrizione di entrate straordi-	
	narie e cartolari provocano di sicuro, così come è avvenuto per	
	l'anno 2014, il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità	
	interno, con applicazione delle relative sanzioni come per legge.	
	Tutto ciò, quindi alimenterà gli squilibri di competenza, dei residui	
	e della stessa cassa. Inoltre gli stanziamenti dei bilancio di pre-	
	visione e in quello pluriennale si discostano in maniera conside-	
	revole da ciò che è stato previsto nel piano di predissesto, che	
	rappresenta la guida nella redazione dei vari documenti di	
	50	

	<i>programmazione e che dovrebbe portare l'ente nella condizione di</i>	
	<i>"ente sano">>.</i>	
	Proseguendo nell'itinerario ricostruttivo della fattispecie, viene	
	in rilievo il parere del responsabile finanziario sulla delibera	
	C.C. n. 65 del 28/12/2015 di rideterminazione del piano di rie-	
	quilibrio pluriennale per gli effetti del d.l. n. 35/2013 e ss.mm.:	
	<i>"L'ente con deliberazione di consiglio comunale nr. 31 del</i>	
	<i>21.10.2015 ha rideterminato il suddetto piano agli effetti del d.l.</i>	
	<i>35/2013;</i>	
	<i>Un rilievo importante è rappresentato dalla iscrizione di entrate</i>	
	<i>di natura straordinaria e precisamente, la plusvalenza da ven-</i>	
	<i>dita di beni immobili dell'ente, che se non realizzate produrranno</i>	
	<i>il non rispetto del piano e di conseguenza la dichiarazione di dis-</i>	
	<i>sesto finanziario.</i>	
	<i>Si precisa, infatti, che le maggiori perplessità rilevate da parte del</i>	
	<i>Ministero dell'Interno, Dipartimento Finanza Locale a seguito</i>	
	<i>dell'istruttoria effettuata sul Piano di cui alla deliberazione n. 19</i>	
	<i>del 22/05/2013, sono state proprio sulla difficile realizzazione</i>	
	<i>delle procedure di vendita. Ad oggi, non risultano poste in essere</i>	
	<i>azioni concrete per l'effettuazione delle alienazioni (invero è stato</i>	
	<i>scelto un professionista esterno che deve collaborare con il diri-</i>	
	<i>gente preposto alla vendita dei beni). '</i>	
	<i>Il Ministero ed il sottoscritto a più riprese hanno evidenziato la</i>	
	<i>natura cartolare delle entrate iscritte, non suffragate da criteri di</i>	
	<i>valutazione e da schede contabili da cui ricavare gli stessi valori.</i>	
	51	

	<i>Inoltre il titolo I della spesa, all'interno del piano - delibera</i>	
	<i>31/2013 - subisce un abbattimento verticale che porrà con asso-</i>	
	<i>luta certezza l'ente nelle condizioni di non assicurare i servizi es-</i>	
	<i>senziali ai Cittadini. Nonostante gli effetti positivi che seguono</i>	
	<i>all'applicazione del D. L. 35/2013, infatti, il Piano presenta an-</i>	
	<i>cora dei significativi squilibri di parte corrente che non trovano,</i>	
	<i>se non nelle alienazioni alcuna altra possibilità di copertura.</i>	
	<i>Con nota 154428 del 03.11.2015 il Ministero dell'interno ha ri-</i>	
	<i>chiesto all'ente di adeguare il piano vigente alle nuove richieste di</i>	
	<i>anticipazione di liquidità e alla procedura di riaccertamento</i>	
	<i>straordinario dei residui attivi e passivi (delibera di O.M.</i>	
	<i>89/2015), dal quale emerge un maggior disavanzo tecnico da in-</i>	
	<i>serire nel piano”.</i>	
	<i>Anche il revisore dei conti, nel suo parere del 26/11/2015, ha</i>	
	<i>referito che “ha invitato più volte l'Amministrazione Comunale a</i>	
	<i>potenziare il flusso delle entrate correnti strutturali e a ridurre</i>	
	<i>eventuali spese correnti comprimibili, limitando le entrate aventi</i>	
	<i>carattere di eccezionalità al finanziamento degli investimenti”.</i>	
	<i>Inoltre, l’organo di revisione ha evidenziato che “La necessità di</i>	
	<i>non compromettere l'espletamento di servizi di assoluta utilità per</i>	
	<i>i; cittadini, e necessari a garantire il funzionamento delle funzioni</i>	
	<i>fondamentali dell’Ente, ha comportato l'utilizzo delle entrate a de-</i>	
	<i>stinazione vincolata senza ricostituzione delle stesse a fine eser-</i>	
	<i>cizio”, raccomandando di “dare corso effettivamente alle proce-</i>	
	<i>dure di vendita dei beni dell'ente da cui dipende effettivamente</i>	
	52	

	<i>la buona riuscita del piano. Ad oggi nulla è stato incassato, anzi</i>	
	<i>nessun contratto è stato stipulato. Ciò produce ed alimenta i di-</i>	
	<i>savanzi di amministrazione con tutto ciò che ne consegue (san-</i>	
	<i>zioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno)”. Analogamente, con riguardo al rendiconto 2015, il responsabile</i>	
	<i>del servizio finanziario, nel parere tecnico-contabile reso in data</i>	
	<i>15/4/2016, ha avanzato le seguenti osservazioni:</i>	
	<i>“L'esame del rendiconto 2015 evidenzia un disavanzo di ammini-</i>	
	<i>strazione sempre crescente, oltre ad un rilevato disavanzo di ge-</i>	
	<i>stione, dovuto alla copertura degli squilibri di parte corrente at-</i>	
	<i>traverso iscrizione di entrate straordinarie e mai realizzate. Inol-</i>	
	<i>tre la gestione non ha rispettato quanto stabilito nel piano plu-</i>	
	<i>riennale di riequilibrio. L'ulteriore indice di deficitarietà strutturale dell'ente si evidenzia</i>	
	<i>nel ricorso sistematico ed in misura massima all'anticipazione di</i>	
	<i>tesoreria quale mezzo di finanziamento ordinario dell'ente, e per</i>	
	<i>giunta non si è in grado di rimborsare. In effetti l'ente ha utilizzato</i>	
	<i>i fondi a specifica destinazione, ed il tesoriere ha vincolato la cor-</i>	
	<i>rispondente somma utilizzata in conto anticipazione di tesoreria. Il tutto nasce dall'impostazione del bilancio di previsione, che in</i>	
	<i>presenza di squilibri di competenza, è stato bilanciato con iscri-</i>	
	<i>zione al titolo IV di entrate di natura straordinaria denominata</i>	
	<i>oneri di urbanizzazione, il cui valore è stato comunicato dal diri-</i>	
	<i>gente area tecnica in seguito a redazione e predisposizione di ap-</i>	
	<i>positi elenchi. Tali proventi sono stati destinati alla copertura di</i>	
	53	

	<i>spese correnti e non sono stati mai realizzati, e pertanto sono</i>	
	<i>state stralciati dal bilancio.</i>	
	<i>Inoltre è stato colmato lo squilibrio di parte corrente con iscrizione</i>	
	<i>nel bilancio di entrate straordinarie legate alla vendita del patri-</i>	
	<i>monio comunale, la cd. Plusvalenza da alienazione di beni. e dai</i>	
	<i>cd canoni patrimoniali non ricognitori.</i>	
	<i>La deliberazione del consiglio comunale nr. 50 del 20.08.2015</i>	
	<i>con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2015</i>	
	<i>ha recato il parere negativo del sottoscritto principalmente per la</i>	
	<i>motivazione che lo stesso non era in linea Con il piano di riequili-</i>	
	<i>brio decennale di cui alla deliberazione del consiglio 31/2013.</i>	
	<i>Ora la fotografia di quelle che sono le azioni poste in essere</i>	
	<i>dall'ente per il rispetto del piano di cui sopra è rappresentata dal</i>	
	<i>rendiconto di amministrazione.</i>	
	<i>Gli effetti della gestione 2015 sono non in linea con le linee guida</i>	
	<i>indicate nel piano di riequilibrio e ciò porta ad ulteriore disavanzo</i>	
	<i>di amministrazione di cui si è detto prima a cui l'ente dovrà dare</i>	
	<i>copertura. Tutto ciò nel piano non era previsto, anzi si prospettava</i>	
	<i>un pareggio finanziario perfetto.</i>	
	<i>Quindi l'ente a distanza di tempo dall'approvazione della proce-</i>	
	<i>dura di riequilibrio ha ulteriormente peggiorato i suoi saldi che</i>	
	<i>porteranno alla necessità di manovre ulteriori per riequilibrare la</i>	
	<i>struttura e l'impalcatura del sistema contabile dell'ente attual-</i>	
	<i>mente in squilibrio di competenza certificato, oltre che nella ge-</i>	
	<i>stione dei residui e che denota il ricorso sistematico</i>	
	54	

	<i>all'anticipazione di tesoreria, nel suo limite massimo e quale</i>	
	<i>mezzo ordinario di finanziamento dell'ente.</i>	
	<i>Inoltre nel piano di riequilibrio è stato indicato un importo notevole</i>	
	<i>a titolo di utilizzo di fondi a specifica destinazione per cassa e</i>	
	<i>quindi da qui la necessità di ricostituire gli stessi”.</i>	
	Sempre con riguardo al rendiconto 2015, l’organo di revisione	
	ha rilevato (parere del 18/4/2016), tra le altre criticità:	
	“ - <i>disavanzo di amministrazione e disavanzo di gestione, che</i>	
	<i>tende a crescere vorticosamente di anno in anno, nel tentativo di</i>	
	<i>ripianare gli squilibri registrati, già dagli anni precedenti, dall'i-</i>	
	<i>scrizione in bilancio di poste cartolari, quali potenziali entrate</i>	
	<i>straordinarie per oneri di urbanizzazione e la vendita di beni fa-</i>	
	<i>centi parte del patrimonio comunale, canoni non ricognitori patri-</i>	
	<i>moniali;</i>	
	<i>-Ricorso permanente all'anticipazione di tesoreria quale mezzo</i>	
	<i>per permettere all'Ente di continuare ad amministrare;</i>	
	<i>-Utilizzi di cassa di entrate a specifica destinazione per finanziare</i>	
	<i>spese correnti non reintegrate;</i>	
	<i>-Riconoscimento di debiti fuori bilancio;</i>	
	<i>-Mancato rispetto del patto di stabilità;</i>	
	<i>Inoltre, avendo l'Ente aderito, un piano di risanamento triennale</i>	
	<i>prima ed ad un secondo piano decennale poi, per porre rimedio</i>	
	<i>agli squilibri creati non ha, tuttavia, rispettato proprio nel corso</i>	
	<i>della gestione 2015, le linee guida indicate nel piano di riequili-</i>	
	<i>brio”.</i>	
	55	

	Analogamente, in pendenza del procedimento di approvazione	
	del bilancio triennale di previsione 2016-2018 (poi approvato	
	con delibera C.C. n. 14 del 14/5/2016), il responsabile del ser-	
	vizio finanziario, in data 3/5/2016, ha espresso parere non fa-	
	vorevole per le seguenti ragioni:	
	<i>“..... Gli organi di governo, ripropongono entrate di natura</i>	
	<i>straordinaria e entrate una tantum, a copertura di squilibri di</i>	
	<i>parte corrente e per la copertura dei disavanzi di amministra-</i>	
	<i>zione; nello specifico trattasi di oneri di urbanizzazione per €</i>	
	<i>715.000,00, plusvalenze da alienazione di beni per €</i>	
	<i>7.173.076,76, e arretrati di canoni non ricognitori per€</i>	
	<i>1.319.547,40.</i>	
	<i>Da più anni l'ente ricorre ad entrate di natura straordinaria per</i>	
	<i>la copertura dei disavanzi di amministrazione e per sanare lo</i>	
	<i>squilibrio di parte corrente. Ciò negli anni ha portato a squilibrare</i>	
	<i>l'impalcatura del bilancio, facendo registrare disavanzi sempre</i>	
	<i>crescenti. Ai disavanzi rilevati si provvede a dare copertura finan-</i>	
	<i>ziaria con l'iscrizione in bilancio delle stesse entrate, mai realiz-</i>	
	<i>zate, e dalle quali scaturiscono.</i>	
	<i>Il bilancio è figlio del documento di programmazione e di riequili-</i>	
	<i>brio superiore rappresentato dal piano decennale di riequilibrio di</i>	
	<i>cui all'art. 243-bis del Tuel approvato dal C.C. con deliberazione</i>	
	<i>nr. 19/2013, rimodulato con deliberazione nr. 31/2013 e rimo-</i>	
	<i>dulato con deliberazione di CC 65/2015.....</i>	
	<i>All'interno del piano sono previste alcune misure che se non</i>	
	56	

	<i>rigorosamente seguite porteranno al non rispetto dello stesso e la</i>	
	<i>Corte dei Conti procederà alla dichiarazione del dissesto art. 6</i>	
	<i>del 149/2011.</i>	
	<i>E già in fase programmatoria si registrano scostamenti rilevanti</i>	
	<i>tra il piano e il bilancio, a rendiconto si registrerà il disallinea-</i>	
	<i>mento dei dati con tutte le conseguenze registrate negli ultimi</i>	
	<i>anni, non ultimo il mancato rispetto del patto di Stabilità (da que-</i>	
	<i>sto anno pareggio di bilancio).....</i>	
	<i>Sul versante delle spese nel piano pluriennale si è dato atto di ciò</i>	
	<i>che stabiliva la Corte dei conti nelle linee guida per la redazione</i>	
	<i>dello stesso.</i>	
	<i>In sintesi l'organo politico ha prodotto direttiva, e ricercato altre</i>	
	<i>entrate per coprire le spese indicate nel titolo primo ed a cui non</i>	
	<i>si è potuto far fronte con entrate correnti e ricorrenti.</i>	
	<i>La Giunta Municipale ha disposto, con deliberazione di indirizzo,</i>	
	<i>di inserire in bilancio a partire dall'anno 2012 le suddette entrate</i>	
	<i>e sulla quale il sottoscritto ha rimesso parere al quale si rimanda.</i>	
	<i>Le stesse poste sono state iscritte a copertura degli squilibri di</i>	
	<i>parte corrente del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art.</i>	
	<i>243 bis del D. Lgs. 267/2000 approvato con deliberazione del</i>	
	<i>consiglio comunale n. 19/2013 e rimodulato con delibera n.</i>	
	<i>31/2013 e da ultimo con delibera cc 65/2015.</i>	
	<i>Sul lato della spesa, il bilancio, presenta un grado di rigidità vi-</i>	
	<i>cino al 100% con margini di manovra pari allo zero; anzi si ricorre</i>	
	<i>al entrate straordinarie e cartolari per la loro integrale copertura</i>	
	57	

	<i>finanziaria.....</i>	
	<i>In merito alla posta Fondo Crediti di dubbia Esazione, si dà co-</i>	
	<i>pertura ad una spesa corrente con entrate di natura straordina-</i>	
	<i>ria, operazione questa che la sezione controllo della Corte dei</i>	
	<i>Conti, a più riprese, ha ritenuto non conforme ai principi di sana</i>	
	<i>gestione dell'ente.</i>	
	<i>Inoltre si è iscritto il disavanzo di amministrazione scaturente dal</i>	
	<i>rendiconto 2015 interamente nell'esercizio 2016 pari ad euro</i>	
	<i>4.904.592,00 ai sensi e per gli effetti del novellato art. 188 del</i>	
	<i>TUEL., non previsto nel piano di riequilibrio decennale e nel DUP”.</i>	
	<i>Parimenti, l’organo di revisione, nel parere reso il 3/5/2016, si</i>	
	<i>è espresso nei seguenti termini:</i>	
	<i>“A conclusione, l'organo di revisione rileva, anche per gli anni</i>	
	<i>2016, 2017 e 2018, oggetto della presente relazione, la non coe-</i>	
	<i>renza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni</i>	
	<i>di bilancio. Particolare</i>	
	<i>rilevanza assume nella caso in essere, l'indirizzo di riproporre,</i>	
	<i>similmente agli anni precedenti, entrate di natura straordinaria</i>	
	<i>per coprire squilibri di parte corrente e disavanzi di amministra-</i>	
	<i>zione. Tali entrate consistono in buona sostanza, in plusvalenze</i>	
	<i>da alienazione di beni per € 7.173.076,76, oneri di urbanizza-</i>	
	<i>zione per € 715.000,00 (a copertura di spese correnti ed iscritte</i>	
	<i>in bilancio nel titolo IV delle entrate), arretrati di canoni ricognitori</i>	
	<i>per€ 1.319.547,40.</i>	
	<i>Cercare di raggiungere e mantenere l'equilibrio di parte corrente</i>	
	58	

	con l'inserimento delle poste di natura sopra riportate, provoca	
	una forbice di squilibrio che aumenta in maniera esponenziale ed	
	i disavanzi presenti dal rendiconto 2011 al 2014 sono eloquenti.	
	A tutt'oggi, non risultano attuate le procedure di vendita dei beni,	
	anche se, in data 24/02/2015, con determinazione n.83, il diri-	
	gente dell'Ufficio tecnico ha attivato apposita gara per l'affida-	
	mento di incarico professionale per le procedure di alienazione dei	
	beni comunali. Ciò nonostante, considerato il tempo a disposi-	
	zione per l'attuazione del programma di vendita degli stessi, l'i-	
	scrizione della plusvalenza determinerà un ulteriore disavanzo	
	da coprire negli anni futuri.	
	Inoltre, l'iscrizione di entrate straordinarie e cartolari provocano	
	di sicuro, così come è avvenuto per gli anni passati, il mancato	
	rispetto delle regole del patto di stabilità interno (oggi pareggio di	
	bilancio), con applicazione delle relative sanzioni come per legge.	
	Tutto ciò, quindi alimenterà gli squilibri di competenza, dei residui	
	e della stessa cassa.	
	Inoltre, vi è di più che gli stanziamenti previsti nel bilancio di pre-	
	visione e in quello degli anni a seguire si discostano in maniera	
	considerevole da ciò che è stato previsto nel piano di riequilibrio	
	pluriennale – a causa degli effetti derivanti dall'approvazione del	
	rendiconto 2015 in termini di disavanzo di amministrazione che	
	non era previsto nel DUP -, che rappresenta la guida nella reda-	
	zione dei vari documenti di programmazione e che dovrebbe por-	
	tare l'ente nella condizione di "Ente sano".	
	59	

	<i>Per tutto quanto detto, l'organo di revisione esprime parere non favorevole sulla proposta di bilancio 2016”.</i>	
	Orbene, alla luce dei riferiti riscontri istruttori, ritiene questo giudice che possa ritenersi comprovata, seppure nei limiti della cognizione tipica del presente giudizio monocratico, sia la condotta <i>contra ius</i> degli odierni convenuti, che l'elemento soggettivo dell'illecito contestato, quanto meno nella forma della colpa grave, avuto per l'appunto riguardo ai ripetuti pareri rilasciati dagli organi tecnici dell'ente su questioni di notevole rilevanza di ordine finanziario e con riguardo a numerosi documenti contabili approvati.	
	Risulta infatti indubbia, avuto riguardo agli ordinari criteri accertativi dell'elemento soggettivo (inferenza dalla circostanze concrete secondo <i>l'id quod plerumque accidit</i> e avendo a riferimento <i>l'homo eiusdem condicionis ac professionis</i>) la piena consapevolezza, da parte dei convenuti, della lesività delle descritte condotte, le cui conseguenze sono state sistematicamente rappresentate sia dal responsabile del servizio finanziario che dall'organo di revisione.	
	Ciò tanto più in un contesto di indubbia regressione della situazione delle finanze comunali del Comune (cfr. anticipazioni di cassa non restituite a fine esercizio, incremento progressivo dei parametri di deficitarietà strutturale superati, deviazioni rispetto al percorso di risanamento avviato con il piano di riequilibrio, pur ancora da approvare, violazione del patto di stabilità,	
	60	

	prassi di massiva contrazione di debiti fuori bilancio etc..), che	
	evidentemente involge, avuto riguardo alle funzioni svolte dai	
	convenuti, la loro complessiva responsabilità per il macro-an-	
	damento finanziario-contabile dell'Ente.	
	[8] Pare altresì opportuno, anche avuto riguardo alle argomen-	
	tazioni rese dalle difese dei convenuti, svolgere qualche ulteriore	
	considerazione in ordine al riscontro della sussistenza del nesso	
	di causalità tra le condotte contestate e l'evento dissesto finan-	
	ziario del Comune di cariate.	
	Premesso quanto già argomentato con riguardo alla teorica ge-	
	nerale di riferimento (<i>c.d. causalità addizionale e causalità age-</i>	
	<i>volatrice o di rinforzo</i>), pare utile rilevare che, come peraltro di	
	norma accade, la dichiarazione di dissesto finanziario in esame	
	discende da una pluralità di fattori eziologici concorrenti, par-	
	zialmente anche risalenti nel tempo.	
	In sintesi, dalla relazione dell'Organo di revisione (verbale n. 10	
	del 7/9/2016, integrato con nota prot. n. 10648 del 13/9/2016)	
	e prima ancora dal parere del funzionario responsabile del ser-	
	vizio finanziario n. 1380 del giorno 11/7/2016, emerge un qua-	
	dro composito di ricostruzione eziologica del dissesto finanziario	
	del Comune, che muove dalla risalente vicenda dell'affidamento	
	esterno delle funzioni di riscossioni delle entrate comunali, ma	
	che si articola in crescenti disavanzi di amministrazione (pur in	
	costanza di residui attivi vetusti e di dubbia esigibilità), disa-	
	vanzi di competenza, mancato rispetto del patto di stabilità fino	
	61	

	al 2015 (con connesse sanzioni), superamento di 7 parametri di	
	deficitarietà strutturale, progressiva compromissione della si-	
	tuazione di cassa (evincibile dal ricorso cronico ad anticipazioni	
	di cassa fino al limite di legge e dalla mancata ricostituzione dei	
	fondi vincolati impiegati per cassa ex art. 195 del Tuel), rileva-	
	zione di debiti fuori bilancio anche non riconoscibili per man-	
	canza di liquidità, inadempimento degli obblighi assicurativi e	
	previdenziali.	
	In proposito, pare appena il caso di evidenziare che, per come	
	emerge dal combinato disposto dell'art. 244 del Tuel, il dissesto	
	può realizzarsi per ragioni di ordine funzionale ("l'ente non può	
	garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensa-	
	bili") nonchè finanziarie, ovvero allorquando si riscontri l'impos-	
	sibilità di far fronte "validamente" – ovvero con le modalità di cui	
	all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194	
	(debiti fuori bilancio) – ai debiti liquidi ed esigibili sussistenti nei	
	confronti di terzi.	
	Orbene, al di là delle sostanziale schematicità della distinzione	
	(in quanto sovente le criticità finanziarie si traducono nell'im-	
	possibilità di assicurare i servizi essenziali alla comunità ammi-	
	nistrata; l'organo di revisione ha infatti accennato anche alla di-	
	mensione funzionale del dissesto del Comune), nella specie si	
	tratta, per come già sinteticamente ricostruito, essenzialmente	
	di un dissesto originato da pervasivi e progressivi squilibri, oltre	
	che di bilancio, nelle dinamiche evolutive della gestione cassa.	
	62	

	Pertanto, nel delineato quadro ricostruttivo, assumono eviden-	
	temente rilievo causale quantomeno “agevolativo” le condotte	
	contestate agli odierni convenuti, con particolare riguardo al si-	
	stematico appostamento tra le poste attive del bilancio, con	
	quanto consegue in ordine agli equilibri del medesimo e alla si-	
	tuazione di cassa, di entrate straordinarie (in specie, quelle co-	
	spicue da alienazione di immobili) già dimostratesi solo virtuali	
	in precedenti esercizi, condotta assunta pur in pendenza di pre-	
	gresse e perduranti sofferenze di cassa (chiaramente evincibili	
	per come già rilevato).	
	In proposito, pare appena il caso di osservare che il principio	
	contabile di prudenza (cfr. d. lgs. n. 118/2011) esige che nel	
	bilancio di previsione (e in genere nei documenti sia finanziari	
	che economici) siano iscritte solo le componenti positive che ra-	
	gionevolmente si prevede saranno disponibili nel periodo ammi-	
	nistrativo considerato.	
	Più in particolare, la previsione di dette entrate ha “consentito”	
	al Comune di Cariatì, per più esercizi, di costruire equilibri pre-	
	visionali di gestione meramente artificiosi, “garantendo” all’am-	
	ministrazione comunale (sul terreno giuscontabile dell’effetto	
	autorizzatorio e di limite del bilancio, relativamente alle uscite)	
	una correlata previsione di più elevati livelli di spesa (questa sì,	
	effettiva), finanziati dunque solo virtualmente.	
	Politiche di gestione di bilancio di tal fatta finiscono infatti per	
	ingenerare, come la prassi amministrativo-contabile insegna,	
	63	

	progressivi disavanzi di gestione e di amministrazione e soprattutto squilibri nella gestione di cassa, che infatti nella specie ha	
	manifestato sofferenze sempre crescenti, sino all'intervenuta di-	
	chiarazione di dissesto finanziario.	
	In questo orizzonte ricostruttivo, possono essere altresì richia-	
	mate le incisive argomentazioni riscontrabili nell'ambito della	
	giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'equilibrio di bilan-	
	cio deve essere considerato in una prospettiva dinamica, che	
	"consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico	
	bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il	
	perseguimento delle finalità pubbliche" (Corte cost. sentenza n.	
	266 del 2013).	
	Ritiene dunque questo giudice che gli odierni convenuti deb-	
	bano esser riconosciuti "responsabili di aver contribuito con	
	condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che com-	
	missive, al verificarsi del dissesto finanziario", accertamento da	
	cui consegue ex lege il loro assoggettamento alle sanzioni lato	
	sensu interdittive ("incandidabilità", "non possono ricoprire")	
	previste dall'art. 248, comma 5, del Tuel.	
	[9] Quanto alle conseguenti sanzioni pecuniarie conseguente al	
	suddetto accertamento, di competenza di questa Corte, l'art.	
	248 bis, comma 5, ultimo periodo, del Tuel espressamente pre-	
	vede che <i>"le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti</i>	
	<i>irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e</i>	
	<i>fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda</i>	
	64	

	<i>dovuta al momento di commissione della violazione”.</i>	
	In proposito e quanto alla dosimetria della sanzione, ritiene que-	
	sto giudice di poter accogliere la domanda attorea di irrogazione	
	nella misura massima, avuto riguardo, oltre che alla oggettiva	
	gravità e diacronicità della condotta assunta dai convenuti, alle	
	peculiarità inerenti l’elemento soggettivo dell’illecito, connotato	
	dalla riscontrabilità della descritta successione di pareri non fa-	
	vorevoli sia del responsabile del servizio che dell’organo di revi-	
	sione.	
	Pertanto, questo giudice, accertato la responsabilità dei conve-	
	nuti nella causazione del dissesto finanziario, irroga ai mede-	
	simi la sanzione di cui all’art. 248, comma 5, nella misura di	
	seguito elencata, pari a venti volte quanto spettante e percepito:	
	SERO Filippo Giovanni 12.420,44;	
	TRENTO Leonardo 501,20;	
	MONTESANTO Leonardo 12.420,44;	
	DONNICI Giuseppe 11.180,20;	
	RIZZO Cataldo 11.180,20;	
	CELESTE Leonardo 11.180,20;	
	MINÒ Cataldo, euro 0 (non avendo egli avuto titolo alla perce-	
	zione di indennità).	
	[11] Le spese, quantificate come da dispositivo, seguono la soc-	
	combenza e sono poste a carico, in via solidale, dei convenuti.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione	
	65	

	Calabria, nella persona del Giudice monocratico designato ai	
	sensi dell'art. 133 CGC, accoglie, nei termini di cui in motiva-	
	zione, la domanda attorea e per l'effetto:	
	1) Accerta, ai sensi dell'art. 248, comma 5, primo periodo, del	
	Tuel (D. lgs. n. 267/2000), che i convenuti SERO Filippo Gio-	
	vanni, TRENTO Leonardo, MONTESANTO Leonardo, DONNICI	
	Giuseppe, RIZZO Cataldo, CELESTE Leonardo e MINÒ Cataldo	
	hanno contribuito, con condotte, dolose o gravemente colpose,	
	al verificarsi del dissesto finanziario, accertamento da cui con-	
	segue <i>ex lege</i> il loro assoggettamento alle sanzioni <i>lato sensu</i>	
	interdittive previste dall'art. 248, comma 5, del Tuel;	
	2) Condanna, ai sensi dell'art. 248, comma 5, ultimo periodo,	
	del Tuel, i convenuti al pagamento, a beneficio del Comune di	
	Cariati, delle somme di seguito elencate:	
	SERO Filippo Giovanni 12.420,44;	
	TRENTO Leonardo 501,20;	
	MONTESANTO Leonardo 12.420,44;	
	DONNICI Giuseppe 11.180,20;	
	RIZZO Cataldo 11.180,20;	
	CELESTE Leonardo 11.180,20;	
	3) assegna a ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 134, comma 2,	
	secondo periodo, del c.g.c., il termine di trenta giorni, decorrente	
	dalla notificazione del presente decreto, ai fini del pagamento	
	immediato delle suindicate sanzioni pecuniarie nella misura ri-	
	dotta del trenta per cento;	
	66	

[illegible]